

Variazione denominazione sociale della Comuni Riuniti srl

Da **comuni.riuniti** <comuni.riuniti@pec.it>

A **AATO** <ato1.marche@pec.it>

Data giovedì 10 dicembre 2020 - 16:03

Si trasmette la comunicazione di variazione della nostra denominazione sociale a far data dal 30/12/2020.

Viene allegato l'atto del Notaio Dott. Marco Paladini del 23 ottobre 2020 completo di tutti gli allegati.
Cordiali saluti

COMUNI RIUNITI Srl
l'Amministratore
Serafina Lorenzi

Atto .pdf

Comunicazione Clienti-Fornitori.PDF

Variazione denominazione sociale della Comuni Riuniti srl

Da **posta-certificata@pec.aruba.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>

A **comuni.riuniti@pec.it** <comuni.riuniti@pec.it>

Data giovedì 10 dicembre 2020 - 16:03

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/12/2020 alle ore 16:03:42 (+0100) il messaggio
"Variazione denominazione sociale della Comuni Riuniti srl" proveniente da "comuni.riuniti@pec.it"
ed indirizzato a "ato1.marche@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201210160334.13250.891.1.66@pec.aruba.it

dati-cert.xml
postacert.eml
smime.p7s



COMUNI RIUNITI S.r.l. con unico socio
Sede Sociale: Piazza San Michele Arcangelo, n. 7
61014 - MONTECOPIOLO (PU)
Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese delle Marche 02254180413
Repertorio Economico Amministrativo n. 166406

A tutti i Clienti e
Fornitori
Loro Sedi
C/a - Ufficio Amministrativo

Oggetto: Modifica Denominazione Sociale;

Con la presente, comunichiamo che con atto del Notaio Dott. Marco Paladini del 23 Settembre 2020 - Repertorio n. 32904 e Raccolta n. 18556, registrato a Urbino in data 15 Ottobre 2020, la società "COMUNI RIUNITI S.r.l. con unico socio" si è trasformata in "Azienda Speciale COMUNI RIUNITI".

La nuova Denominazione Sociale avrà decorrenza dal prossimo 30 Dicembre 2020, rimane invariata la sede sociale, la partita IVA e il Codice fiscale, le iscrizioni presso il Registro Imprese delle Marche.

Pertanto a seguito di quanto sopra, la nuova denominazione sociale è la seguente:

AZIENDA SPECIALE "COMUNI RIUNITI"

Sede Sociale: 61014 - Montecopiolo (PU) - Piazza San Michele Arcangelo, n. 7
Codice Fiscale - numero iscrizione Registro Imprese delle Marche - numero Partita IVA
02254180413

Telefono: 0722/78106

Fax: 0541/606712

Indirizzo di posta elettronica: comuniriunitisrl@gmail.com;

[posta elettronica certificata: comuni.riuniti@pec.it](mailto:comuni.riuniti@pec.it)

Sito: www.comuniriunitisrl.it

Cordiali Saluti

Montecopiolo, li 07 Dicembre 2020

Il Direttore Generale

F.to Serafina Lorenzi

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno 23 (ventitré) del mese di settembre alle ore diciassette e cinquantadue.

In Sassocorvaro Auditore, frazione Mercatale, via Eugenio Montale n.24.

Innanzi a me dott. MARCO PALADINI, Notaio in Sassocorvaro, con studio in Sassocorvaro Auditore alla via Eugenio Montale n.24, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino.

SI SONO COSTITUITI

LORENZI SERAFINA nata a Piacenza il 12 giugno 1960, residente a Gabicce Mare, via IV Novembre n.5/3 Codice Fiscale LRN SFN 60H52 G535G, la quale interviene al presente atto quale Amministratore Unico della società a responsabilità limitata con unico socio COMUNI RIUNITI S.R.L. con sede in Montecopiolo Piazza San Michele Arcangelo n.7, Capitale Sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese delle Marche 02254180413, numero REA PS-166406, domiciliata per la carica presso la sede della società, munita di ogni più idoneo potere per quest'atto in virtù dello statuto sociale; sono altresì presenti i signori :

BERNARDINI SARA nata a Macerata Feltria l'8 settembre 1971, residente a Pietrarubbia in via Poggio Pagano s.n. Codice Fiscale BRN SRA 71P48 E785T;

GUERRA DANILO nato a Montecopiolo il 29 novembre 1961, residente a Montecopiolo in via Montefeltresca n. 11/2 Codice Fiscale GRR DNL 61S29 F478J;

ROSSINI PAOLO nato a Pieve Santo Stefano (AR) il 2 novembre 1968, residente a Misano Adriatico in via Fratelli Bandiera n. 2 Codice Fiscale RSS PLA 68S02 G653A;

per accettare le cariche loro conferite;

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, essendome accertato nei modi previsti dalla legge.

La signora LORENZI SERAFINA munita di ogni più idoneo potere per quest'atto in virtù dello statuto sociale, agendo nella qualità di Amministratore Unico mi dichiara che è qui riunita innanzi a me Notaio l'assemblea della predetta società a responsabilità limitata con unico socio COMUNI RIUNITI S.R.L. convocata a mezzo PEC del 12 settembre 2020 ai sensi dello statuto sociale, per questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) trasformazione della società dall'attuale forma di società a responsabilità limitata in quella di Azienda Speciale Consortile.

2) varie ed eventuali.

E invita me Notaio a far constare da pubblico atto le risultanze dell'assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto sociale, l'Amministratore Unico, essa signora LORENZI SERAFINA la quale

c o n s t a t a t a

- la presenza dell'unico socio COMUNE DI MONTECOPIOLO (codice fiscale e Partita I.V.A. n.00360600415) titolare dell'intero capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), debitamente rappresentato dal signor ROSSI PIETRO domiciliato per la carica presso il Comune di Montecopiolo, nella qualità di sindaco del comune di Montecopiolo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31 luglio 2019 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16 settembre 2020 che in copia conforme del 21 settembre 2020, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

munito di ogni più idoneo potere a quest'atto in virtù della carica che riveste e dello statuto dal Comune di Montecopiolo;

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona dell'Amministratore Unico essa signora LORENZI SERAFINA come sopra generalizzata;

- che l'unico socio risulta regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese delle Marche;

- che tutti i presenti si dichiarano edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno.

TANTO CONSTATATO

Dichiara la presente assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno e apre la discussione sul medesimo.

Prendendo la parola il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono necessaria la trasformazione della società dall'attuale forma di società a responsabilità limitata in quella di Azienda Speciale Consortile.

Nella sua esposizione ricorda all'Assemblea che l'Azienda Speciale Consortile è un Ente Giuridico dotato di personalità giuridica espressamente previsto dall'art.114 del D.Lgs. 267/2000 ed è organismo strumentale dell'Ente Locale per l'esercizio dei servizi sociali.

Il Presidente fa inoltre presente che:

- il Consiglio Comunale di Montecopiolo con la delibera n. 35 del 31 luglio 2019, e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16 settembre 2020 esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme all'originale del 21 settembre 2020 trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "A", ha approvato ed autorizzato la prospettata trasformazione eterogenea della società a responsabilità

limitata con unico socio COMUNI RIUNITI S.R.L. in quella di Azienda Speciale Consortile;

- che con la citata delibera si è proceduto ad approvare lo statuto che disciplinerà la vita ed il funzionamento dell'azienda speciale, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Proseguendo nella sua esposizione il Presidente illustra all'assemblea che il fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale Consortile è pari al patrimonio netto della società trasformanda che viene indicato in Euro 28.500,09 (ventottomilacinquecento virgola zero nove), come risulta dalla situazione patrimoniale redatta alla data del 31 luglio 2020, che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Fa presente, inoltre, che lo statuto che disciplinerà il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile contempla quali organi dell'Ente quelli espressamente previsti dall'articolo 114 del D.Lgs. n.267/2000 e precisamente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e l'organo di Revisione dei Conti.

Espone inoltre che l'articolo 9 dello statuto riconosce al sindaco il potere di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelti tra amministratori comunali, personale in organico al Comune di Montecopiolo e tra figure che abbiano una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, e dureranno in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della nomina dei nuovi componenti da parte del Sindaco.

Fa presente inoltre, che :

- la revisione dei conti, come previsto dall'articolo 20 e seguenti dello statuto dell'azienda speciale consortile sarà affidata ad un Revisore dei Conti nominato dal sindaco;

- il Direttore, come previsto dall'articolo 13 dello Statuto sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il presidente dichiara che il sindaco del Comune di Montecopiolo con Decreto del Sindaco n. 3/2020 Prot. n. 3027 del 10 settembre 2020 ha nominato i tre componenti del Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI e il Revisore nelle persone dei signori :

MARINO (Cognome) ACHILLE (Nome) nato a Macerata Feltria il 9 dicembre 1960, residente a Montecopiolo in via Alfredo Lattanzi n. 13 interno 1, Codice Fiscale MRN CLL 60T09 E785I; quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

BERNARDINI SARA nata a Macerata Feltria l'8 settembre 1971, residente a Pietrarubbia in via Poggio Pagano s.n. Codice Fiscale BRN SRA 71P48 E785T;

quale consigliere del Consiglio di Amministrazione;

GUERRA DANILO nato a Montecopiolo il 29 novembre 1961,

residente a Montecopiolo in via Montefeltresca n. 11/2

Codice Fiscale GRR DNL 61S29 F478J;

quale consigliere del Consiglio di Amministrazione;
e il signor

ROSSINI PAOLO nato a Pieve Santo Stefano (AR) il 2 novembre 1968, residente a Misano Adriatico in via Fratelli Bandiera n. 2 Codice Fiscale RSS PLA 68S02 G653A;

quale Revisore dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti;

Terminata l'esposizione, invita l'assemblea a deliberare in merito alla prospettata trasformazione.

L'assemblea con il voto favorevole del socio unico manifestato oralmente,

DELIBERA

1) di approvare la situazione patrimoniale alla data del 31 luglio 2020 della società a responsabilità limitata con unico socio COMUNI RIUNITI S.R.L. ed allegata al presente atto sotto la lettera "C";

2) di trasformare la società a responsabilità limitata con unico socio COMUNI RIUNITI S.R.L. in Azienda Speciale consortile, con la contestuale assunzione della denominazione sociale di "AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI";

3) di approvare lo statuto sociale, composto di numero 32 (trentadue) articoli, che regolerà la vita ed il funzionamento dell'azienda speciale consortile, e che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "B";

4) di dare atto che il sindaco del Comune di Montecopiolo con Decreto del Sindaco n. 3/2020 Prot. n. 3027 del 10 settembre 2020, ha nominato i tre componenti del Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI i signori :

MARINO (Cognome) ACHILLE (Nome) nato a Macerata Feltria il 9 dicembre 1960, residente a Montecopiolo in via Alfredo Lattanzi n. 13 interno 1, Codice Fiscale MRN CLL 60T09 E785I;

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

BERNARDINI SARA nata a Macerata Feltria l'8 settembre 1971, residente a Pietrarubbia in via Poggio Pagano s.n. Codice Fiscale BRN SRA 71P48 E785T;

quale consigliere del Consiglio di Amministrazione;

GUERRA DANILO nato a Montecopiolo il 29 novembre 1961, residente a Montecopiolo in via Montefeltresca n. 11/2 Codice Fiscale GRR DNL 61S29 F478J;

quale consigliere del Consiglio di Amministrazione;

dei quali i presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge o dallo statuto e di delegare il notaio rogante per l'iscrizione della loro nomina al Registro delle Imprese ad eccezione del signor MARINO (Cognome) ACHILLE (Nome) che non è presente;

5) di dare atto che i membri del Consiglio di Amministrazione dureranno in carica per un periodo

corrispondente al mandato del sindaco e, comunque, fino

all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della nomina dei nuovi componenti da parte del Sindaco;

6) di dare atto che il Direttore dell'Azienda Speciale Consortile sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo 13 dello Statuto;

7) di dare atto che il Revisore dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti è stato nominato dal sindaco del comune di Montecopiolo con Decreto del Sindaco n. 3/2020 Prot. n. 3027 del 10 settembre 2020, nella persona del signor :

ROSSINI PAOLO nato a Pieve Santo Stefano (AR) il 2 novembre 1968, residente a Misano Adriatico in via Fratelli Bandiera n. 2 Codice Fiscale RSS PLA 68S02 G653A;

il quale presente, dichiara di accettare la carica conferitagli e di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge o dallo statuto e di delegare il notaio rogante per l'iscrizione della propria nomina al Registro delle Imprese;

8) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2500 novies del Codice Civile, la presente trasformazione produrrà effetti dalle ore 00:00 del giorno dell'iscrizione al Registro Imprese competente, semprechè siano decorsi 60 (sessanta) giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 2.500 del codice civile e purchè nessuno dei creditori anteriori abbia fatto opposizione;

9) di dare atto che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore è subordinata al prodursi della definitiva efficacia della trasformazione della società a responsabilità limitata in Azienda Speciale;

10) di dare atto che l'Azienda Speciale, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16 settembre 2020 allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera "A", è disciplinata dalle seguenti norme :

A) Ai sensi dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è costituita l'Azienda Speciale denominata "Azienda Speciale Comuni Riuniti" come da articolo 3 dello statuto sociale:

"Articolo 3 - Denominazione - Sede

L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di "Azienda Speciale Comuni Riuniti" e potrà anche essere indicata come "Azienda Speciale Comuni Riuniti - ASCR".

La sede legale dell'Azienda è in Montecopiolo (PU) - Piazza San Michele Arcangelo n. 7, con possibilità di convocazione dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli Enti Consorziati.";

B) l'Azienda Speciale ha il seguente scopo e la seguente finalità come previsto dall'articolo 4 dello statuto sociale:

"Articolo 4 - Scopo e finalità

L'Azienda ha lo scopo di gestire, per l'Ente consorziato, il

servizio idrico integrato (di seguito denominato in forma abbreviata S.I.I.) costituito dall'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, cumulo, trattamento, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi plurimi, produzione di energia a scopo idroelettrico e altre fonti rinnovabili, nonché dai servizi di fognatura e depurazione, provvedendo alla raccolta e alla depurazione delle acque reflue per gli usi civili, artigianali, industriali e agricoli, utilizzando strutture di impianti propri o messi a disposizione da Enti o società proprietari, ivi compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei detti servizi.

Il S.I.I. verrà svolto in conformità a quanto previsto dalle norme di settore vigenti (attualmente: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e L.R. Marche n. 18/1998 e ss.mm.) e secondo le condizioni e le modalità contenute nella convenzione e nel Piano d'Ambito approvati dall'Autorità di Ambito.

L'Azienda potrà concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già ad essa affidato, ovvero S.I.I. .

L'Azienda potrà gestire, altresì, esclusivamente per l'Ente aderente, in qualità di ente strumentale dello stesso, le seguenti attività e servizi:

Gestione di mense di qualsiasi genere, nonché svolgimento delle attività connesse, con particolare riferimento alla preparazione, fornitura e scodellamento dei pasti;

Servizi alle persone con particolare riferimento agli anziani e bisognosi, compresa l'assistenza sociale e sanitaria consentita, la distribuzione di pasti sia a domicilio che per asporto, alle stesse categorie;

Gestione di case di riposo, brefotrofi, asili, centri estivi e centri di aggregazione sociale, nonché svolgimento di tutte le attività connesse;

Servizio di assistenza agli alunni delle scuole, nonché assistenza nei trasporti scolastici;

Servizio di trasporti scolastici;

Gestione di biblioteca comunale;

Gestione dei servizi di pulizia, siano essi di carattere ambientale (centri abitati, aree verdi, ecc.), che interno (locali ed immobili di utilizzo pubblico, scuole, edifici pubblici in generale);

Gestione del verde pubblico con particolare riferimento alla manutenzione dei cimiteri;

Gestione del servizio di pubblica illuminazione;

Gestione e manutenzione ordinaria della rete viaria comunale;

Gestione dei servizi pubblici locali (trasporti pubblici, ecc.).

Gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia la raccolta, il trattamento, il recupero, lo smaltimento, il

controllo su queste operazioni, nonché il controllo delle

discariche e degli impianti dopo la chiusura;

La promozione e/o realizzazione e/o la gestione dei servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Le suddette attività potranno comunque essere svolte dall'Azienda, esclusivamente nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme della giurisprudenza nazionale e comunitaria quale ente strumentale.

Nell'esercizio dei propri compiti, l'Azienda Speciale persegue lo scopo di organizzare i servizi e di provvedere all'esecuzione delle relative attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento ai sensi delle norme nazionali e regionali.

L'Azienda Speciale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può stipulare accordi, convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati.

Formano, altresì, oggetto dell'azienda le attività complementari, accessorie ed ausiliarie a quelle elencate nei commi 1 e 4.

L'Azienda può provvedere, senza oneri per il Comune, anche nella gestione di attività e servizi per conto di altri Enti e soggetti, previa autorizzazione del Comune di Montecopiolo a mezzo di deliberazione della Giunta.

L'Azienda può provvedere anche direttamente alla progettazione e costruzione degli impianti necessari all'esercizio dei relativi servizi.";

C) la durata dell'Azienda Speciale è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) come da articolo 6 dello statuto sociale :

"Articolo 6 - Durata

L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2050 a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.

È facoltà dell'Ente consorziato prorogare la durata con Delibera del Consiglio Comunale.

La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.";

D) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2020;

E) Il fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale è pari al patrimonio netto della società trasformanda che viene indicato in Euro 28.500,09 (ventottomilacinquecento virgola zero nove), come da articolo 7 dello statuto sociale:

"Articolo 7 - Capitale di dotazione dell'Azienda

1. Il capitale di dotazione, costituito dal Patrimonio Netto al 31 Dicembre 2019 della società trasformata in complessivi Euro 28.500,09=(euro

ventottomilacinquecento/09), corrispondente ad una quota di Euro 26,61 (euro ventisei/61) per ogni abitante residente nel Comune di Montecopiolo.";

F) La vita e il Funzionamento dell'Azienda Speciale sono disciplinati dalle norme contenute nel presente atto e dallo statuto allegato al presente atto sotto la lettera "B";

Con riferimento alla deliberata trasformazione, la signora LORENZI SERAFINA nella indicata qualità, dà atto che l'Azienda Speciale Comuni Riuniti" subentra in tutti i diritti ed obblighi della società a responsabilità limitata con unico socio COMUNI RIUNITI S.R.L. e più precisamente, nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, conti, depositi e quant'altro, nonché in tutti i contratti in essere menzionati nella relazione allegata alla delibera n.9 che trovasi allegata sotto la lettera "A", il tutto senza soluzione di continuità.

La signora LORENZI SERAFINA, nella sua indicata qualità, acconsente altresì a chè si provveda a tutte le necessarie modifiche di intestazione di beni, sia mobili che immobili, già in proprietà in uso, in locazione o in comodato della trasformata società mediante apposita domanda e presentazione di copia autentica di quest'atto, sin d'ora esonerando da ogni responsabilità i competenti uffici ed i funzionari e gli impiegati ivi preposti.

A tal fine la comparente, nella sua indicata qualità, precisa che nel patrimonio sociale della trasformata società non sono compresi né beni immobili né beni mobili registrati.

Null'altro essendovi a deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore diciotto e trenta.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti.

I comparenti, nelle loro predette qualità, mi esonerano dalla lettura dei documenti allegati.

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e a tutta la normativa vigente in materia di privacy, le parti autorizzano me Notaio al trattamento dei loro dati personali e/o patrimoniali, anche sensibili o giudiziari, contenuti nel presente atto, per dare esecuzione all'atto stesso e a tutti gli adempimenti connessi, per adempiere ad obblighi di legge e per esigenze organizzative di studio, e dichiarano di aver ricevuto, in precedenza di questo atto ed in forma scritta, tutta l'informativa in materia di protezione di dati personali, anche sensibili, esprimendo e confermando il relativo consenso, ed autorizzano, pertanto, me Notaio a comunicare i dati a terzi nei casi e modi previsti dalla legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con procedimento elettronico da persona di mia fiducia

e completato a mano da Me Notaio in pagine nove per tre fogli; ne ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e trentuno.

Firmato Serafina Lorenzi

Firmato Bernardini Sara

Firmato Danilo Guerra

Firmato Paolo Rossini

Firmato Notaio Marco Paladini segue sigillo

Reg.to ad Urbino il 15 ottobre 2020

al n. 1716 serie 1T

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS 7 MARZO 2005, n.82.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE AI SENSI DEL DM 22 FEBBARIO 2007 MEDIANTE MUI.



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 32904/18556

COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo n°7 - Tel 0722 78106 - 78225 fax 78544

COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---------------------------------------|---|
| N° 9 data 16-09-2020 | OGGETTO: Trasformazione Comuni Riuniti S.r.l. in Azienda Speciale Comuni Riuniti ex art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Variazione Statuto, presa visione del Decreto del Sindaco di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore. |
|---------------------------------------|---|

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **settembre** alle ore 21:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

| | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| ROSSI PIETRO | Presente | SINDACO |
| GHISELLI GIANCARLO | Presente | VICE SINDACO |
| SEVERINI FEDERICA | Presente | ASSESSORE |
| MARINO ACHILLE | Presente | CONSIGLIERE |
| CANTELLI DAVIDE | Assente | CONSIGLIERE |
| GABRIELLI LUIGI | Presente | CONSIGLIERE |
| GAMBERINI BEATRICE | Presente | CONSIGLIERE |
| GABRIELLI DANIELE | Presente | CONSIGLIERE |
| LATTANZI ALFONSO | Assente | CONSIGLIERE |
| ROSSI GUALBERTO | Presente | CONSIGLIERE |
| FERRANTE SABRINA | Presente | CONSIGLIERE |

La seduta è svolta in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n.2/2020.

Presso la sede municipale, collegati a mezzo videocamera e dispositivo informatico sono presenti oltre al Sindaco **ROSSI PIETRO** i seguenti Consiglieri :

GHISELLI GIANCARLO
SEVERINI FEDERICA
MARINO ACHILLE
GABRIELLI LUIGI
GAMBERINI BEATRICE
GABRIELLI DANIELE
ROSSI GUALBERTO

Collegati da remoto, a mezzo videocamera e dispositivo informatico, risultano presenti i seguenti Consiglieri:
FERRANTE SABRINA

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.a) del Decr. Legisl. n° 267 del 18.08.2000), il **SEGRETARIO BALDELLI M.AURELIA** collegato

da remoto, a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il PIETRO ROSSI nella sua qualità di **SINDACO**.

Nominati gli scrutatori

MARINO ACHILLE

SEVERINI FEDERICA

ROSSI GUALBERTO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: Trasformazione Comuni Riuniti S.r.l. in Azienda Speciale Comuni Riuniti ex art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Variazione Statuto, presa visione del Decreto del Sindaco di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore.

Su richiesta del Sindaco il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile ha elaborato la presente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2019 avente ad oggetto "Trasformazione Società Comuni Riuniti Srl in Azienda Speciale: approvazione bozza di Statuto, la quale viene interamente richiamata nella presente deliberazione, costituendo parte integrante e sostanziale della medesima;

preso atto che l'Ente intende procedere alla trasformazione della Comuni Riuniti S.r.l., Società partecipata con capitale pubblico interamente detenuto dal Comune di Montecopiolo, in Azienda Speciale che assumerà la denominazione di "Azienda Speciale Comuni Riuniti", ottemperando ai provvedimenti di razionalizzazione periodica precedentemente adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 Decreto Legislativo n. 175/2016;

dato atto che l'operazione di trasformazione avrà efficacia giuridica decorso il termine di 60 giorni dalla data dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per l'organismo scaturito dalla trasformazione (iscrizione nel registro delle imprese) a meno che non vi sia il consenso dei creditori o il pagamento a favore di coloro i quali non abbiano espresso tale consenso;

dato atto che, per effetto della trasformazione, la gestione dei servizi affidati alla Comuni Riuniti S.r.l. proseguiranno senza soluzione di continuità nell'Azienda Speciale e che la stessa conserverà ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi dell'originaria società;

Ritenuto pertanto necessario integrare lo Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/20219, nei seguenti Articoli:

- al comma 1 dell'articolo 4 "Scopo e finalità" dopo "ad usi plurimi" della quarta riga viene inserito "produzione di energia a scopo idroelettrico e altre fonti rinnovabili";
- Al comma 4 dell'articolo 4 "Scopo e finalità", dopo il sotto comma "Gestione dei servizi pubblici locali (trasporti pubblici, ecc.)" viene inserito:
 - "Gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia la raccolta, il trattamento, il recupero, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura;
 - La promozione e/o realizzazione e/o la gestione dei servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi";
- Articolo 7 "capitale di dotazione dell'azienda", si è dovuto aggiornare l'importo del capitale di dotazione della trasformanda Azienda Speciale, costituito dal corrispondente Patrimonio Netto della Società Comuni Riuniti S.r.l. in quanto comprensivo dell'utile conseguito nella gestione chiusa al 31/12/2019. Di conseguenza è stato aggiornato l'importo attribuibile alla quota per ogni abitante residente nel Comune di Montecopiolo alla data del 31/12/2019 corrispondente a Euro $26,61 = (\text{Euroventisei}/61 =)$

ai fini dell'attuazione della trasformazione, pertanto lo schema di statuto dell'Azienda Speciale aggiornato, viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

visto il decreto del Sindaco n. 3 Prot. n. 3027 del 10/09/2020 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale e il Revisore dei Conti i quali procederanno all'accettazione delle rispettive cariche all'atto della Delibera societaria di trasformazione. Mentre, successivamente alla trasformazione, gli Organi competenti dell'Azienda Speciale con appositi atti adottati, provvederanno alla nomina del Direttore, all'approvazione del Piano Programma, nonché alla definizione delle risorse finanziarie da attribuire all'Azienda medesima;

preso atto che è necessario conferire al Sindaco pro tempore l'autorizzazione a partecipare e a votare favorevolmente nell'Assemblea della Società che delibererà la trasformazione in Azienda Speciale vista anche la relazione depositata dall'Organo Amministrativo della Società ai sensi dell'art. 2500-*sexies* del codice civile, allegata al presente atto;

preso atto che è altresì necessario conferire al Sindaco pro tempore, o suo Delegato, l'autorizzazione ad intervenire, per conto del Comune di Montecopiolo, ad apportare tutte le eventuali modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dal Notaio o dal Conservatore del Registro delle Imprese per l'operazione di trasformazione, a condizione che tali variazioni non riguardino elementi sostanziali degli atti considerati;

si da atto che l'operazione di trasformazione oggetto del presente atto non comporterà alcun intervento finanziario da parte del Comune di Montecopiolo;

preso atto che è necessario attribuire al Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Danilo Guerra, la responsabilità del presente procedimento e la competenza ad assumere ogni atto gestionale connesso alla presente Deliberazione.

dato atto che in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate:

- a) la decisione della costituzione dell'Azienda Speciale è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che, con specifico atto, è tenuto ad approvarne contestualmente lo Statuto e, nei termini di legge, il Piano Programma, il Budget Economico a valenza almeno triennale, il Bilancio di Esercizio ed il Piano degli Indicatori di Bilancio;
- b) in via preliminare, si rende necessario, salvo rinuncia espressa dei Soci, redigere, a cura degli Amministratori, una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione: copia di tale relazione deve restare depositata durante i trenta giorni che precedono l'Assemblea per deliberare la trasformazione, nei quali i Soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia;
- c) considerato nella fattispecie, che, l'Organo Amministrativo della Società congiuntamente al Responsabile Finanziario dell'Ente Locale, titolare dell'intero capitale sociale della Società trasformanda, hanno redatto in data 20/07/2020 la relazione di cui al punto precedente, contenente le motivazioni e gli effetti alla base della trasformazione, che risulta depositata nella Sede Sociale della Società (copia allegata al presente atto);
- d) comunque l'operazione di trasformazione avrà efficacia giuridica decorso il termine di 60 giorni dalla data dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per l'Organismo scaturito dalla trasformazione (iscrizione nel registro delle imprese) a meno che non vi sia il consenso dei creditori o il pagamento a favore di coloro i quali non abbiano espresso tale consenso.

Specificato che l'Azienda Speciale subentrerà, nell'ipotesi della trasformazione, alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi senza soluzione di continuità;

Acquisito, in ordine alla presente proposta, il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Visto il citato D.Lgs. 267/2000, e, in particolare, gli artt.42 e 114;

Visto lo Statuto Comunale:

PROPONE

- 1) **di approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di procedere**, per quanto esposto nelle premesse, alla trasformazione della Comuni Riuniti S.r.l., Società partecipata con capitale pubblico interamente detenuto dal Comune di Montecopiolo, in Azienda Speciale che assumerà la denominazione di "Azienda Speciale Comuni Riuniti";
- 3) **di dare atto** che l'operazione di trasformazione avrà efficacia giuridica decorso il termine di 60 giorni dalla data dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per l'organismo scaturito dalla trasformazione (iscrizione nel registro delle imprese) a meno che non vi sia il consenso dei creditori o il pagamento a favore di coloro i quali non abbiano espresso tale consenso;
- 4) **di dare atto** che, per effetto della trasformazione, la gestione dei servizi affidati alla Comuni Riuniti S.r.l. proseguirà, senza soluzione di continuità nell'Azienda Speciale e che la stessa conserverà ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi dell'originaria società;
- 5) **di approvare**, ai fini dell'attuazione della trasformazione, lo schema di statuto dell'Azienda Speciale allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) **di conferire** alla costituenda Azienda Speciale il fondo di dotazione iniziale, corrispondente al Patrimonio Netto alla data del 31/12/2019 della Comuni Riuniti S.r.l., pari a Euro 28.500,09=(Euro ventottomilacinquecento/09) corrispondente ad una quota di Euro 26,61=(Euro ventisei/61) per ogni abitante residente nel Comune di Montecopiolo), al netto dell'utile relativo al periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di trasformazione della stessa in Azienda Speciale, come risulta dalla situazione patrimoniale della Società;
- 7) **di confermare** in capo all'Azienda Speciale i medesimi contratti di servizio di cui è attualmente contraente la Comuni riuniti S.r.l.

8) **di dare atto** della nomina dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti della trasformanda Azienda Speciale avvenuto in data 10/09/2020 con Decreto del Sindaco n. 3 Prot. 3027;

9) **di riservarsi** di provvedere, con successivi appositi atti adottati dagli Organi Competenti, all'approvazione del Piano Programma, alla nomina del Direttore della costituenda Azienda Speciale, nonché alla definizione delle risorse finanziarie da attribuire all'Azienda medesima;

10) **di autorizzare** il Sindaco pro tempore a partecipare e a votare favorevolmente nell'Assemblea della Società che delibererà la trasformazione in Azienda Speciale;

11) **di autorizzare** il Sindaco pro tempore, o suo Delegato, ad intervenire, per conto del Comune di Montecopiolo, ad apportare tutte le eventuali modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dal Notaio o dal Conservatore del Registro delle Imprese per l'operazione di trasformazione, a condizione che tali variazioni non riguardino elementi sostanziali degli atti considerati;

12) **di dare atto** che l'operazione di trasformazione oggetto del presente atto non comporterà alcun intervento finanziario da parte del Comune di Montecopiolo;

13) **di attribuire** al Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Danilo Guerra, la responsabilità del presente procedimento e la competenza ad assumere ogni atto gestionale connesso alla presente Deliberazione;

14) **di dotare** l'atto dell'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

VISTO l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ove si dispone che:

«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, (omissis) le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (omissis) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 03.08.2020 AD oggetto: misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 ove si individuano le modalità tecniche per l'effettuazione delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza a cui si fa espresso ed esplicito rinvio

Udita la relazione illustrativa del Sindaco che evidenzia in particolare che un obiettivo dell'operazione in atto è di tendere a riprendere dei servizi esternalizzati, come lo smaltimento dei rifiuti, cercando di ottimizzarli e creando delle economie.

Il Consigliere Rossi Gualberto interviene dicendo che gli fa' piacere se può portare risparmio ; che si sta tornando indietro a una scelta abbandonata 20 anni fa' che ha portato alla chiusura della discarica e chiede se si sta progredendo o tornando indietro.

Il Sindaco risponde che si sta progredendo dal punto di vista economico e che creare centri unici di gestione tra i Comuni consente agli Enti di sopravvivere.

Con voti unanimi favorevoli 7 e n° 2 astenuti (Rossi Gualberto e Ferrante Sabrina) resi per appello nominale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata avente ad oggetto: "**Trasformazione Comuni Riuniti S.r.l. in Azienda Speciale Comuni Riuniti ex art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Variazione Statuto, presa visione del Decreto del Sindaco di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore.**"

Successivamente

Con identica votazione unanime resa per appello nominale;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs.n.267/00.-

PARERE DI Parere di regolarità Tecnica

Visto: si esprime parere Favorevole

Li 15-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to Sara Bernardini

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto: si esprime parere Favorevole

Li 15-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

F.to Danilo Guerra

allegato

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|------------|
| Art. 1 Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile | pag. 3 |
| Art. 2 Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile | pag. 3 |
| Art. 3 Denominazione - Sede | pag. 3-4 |
| Art. 4 Finalità | pag. 4 - 5 |
| Art. 5 Ambito Territoriale | pag. 6 |
| Art. 6 Durata | pag. 6 |
| Art. 7 Capitale di dotazione dell'Azienda | pag. 6 |

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

| | |
|--|--------------|
| Art. 8 Gli organi consortili | pag. 6-7 |
| Art. 9 Consiglio di Amministrazione - Composizione | pag. 7-8 |
| Art. 10 Attribuzioni e competenze del C. di A. | pag. 9 - 10 |
| Art. 11 Funzionamento del C. di A. | pag. 10 - 11 |
| Art. 12 Presidente e Vice Presidente del C. di A. | pag. 11 - 12 |
| Art. 13 Nomina, incompatibilità, sostituzione e compenso del Direttore | pag. 12 - 13 |
| Art. 14 Compiti del Direttore | pag. 13 - 14 |
| Art. 15 Rapporti con il Comune - Indirizzi del Consiglio Comunale | pag. 15 |

| | |
|---|--------------|
| Art. 16 Atti Fondamentali | pag. 15 |
| Art. 17 Valutazione dei Risultati | pag. 15 - 16 |
| Art. 18 Rapporti economico Finanziari tra Ente ed Azienda | pag. 15 - 16 |
| Art. 19 Vigilanza | pag. 16 - 17 |
| Art. 20 Revisione Economico Finanziaria, nomina dell'Organo di Revisione | pag. 17 |
| Art. 21 Compiti | pag. 17 - 18 |
| Art. 22 Informazione e Partecipazione | pag. 18 - 19 |
| Art. 23 Struttura Organizzativa | pag. 19 |

**TITOLO III
CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA**

| | |
|--|--------------|
| Art. 24 Esercizio Contabile | pag. 19 |
| Art. 25 Principi di Gestione e scritture contabili | pag. 19 - 20 |
| Art. 26 Piano Programma e Bilancio Pluriennale | pag. 20 - 21 |
| Art. 27 Bilancio di Previsione | pag. 21 - 21 |
| Art. 28 Bilancio di Esercizio | pag. 21 - 22 |
| Art. 29 Acquisizione di Beni e Servizi | pag. 22 |
| Art. 30 Controlli Interni | pag. 22 - 23 |
| Art. 31 Regolamenti | pag. 23 |

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

| | |
|-----------------------------|---------|
| Art. 32 Disposizioni Finali | pag. 23 |
|-----------------------------|---------|

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

1. Il Comune di Montecopiolo mediante delibera assembleare, ha proceduto alla trasformazione della società Comuni Riuniti S.r.l. (totalmente partecipa e operante in house providing per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica), in Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, alla quale è subentrata in tutti i rapporti senza soluzione di continuità, per l'esercizio di funzioni, attività e servizi definiti dal successivo art. 4.
2. L'Azienda speciale è ente pubblico economico strumentale dell'Ente Locale dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dalle norme statutarie dell'Ente Locale e dal presente Statuto.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti interni di funzionamento.

Articolo 2 - Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale del Comune di Montecopiolo per l'esercizio dei servizi ad essa affidati, è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle leggi speciali di settore e dal presente statuto.
2. Il Comune determina gli indirizzi generali, controlla i risultati, esercita la vigilanza, conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura dei costi sociali eventualmente imposti all'Azienda.

Articolo 3 - Denominazione – Sede

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di "Azienda

da Speciale Comuni Riuniti” e potrà anche essere indicata come “Azienda Speciale Comuni Riuniti - ASCR”.

2. La sede legale dell’Azienda è in Montecopiolo (PU) – Piazza San Michele Arcangelo n. 7, con possibilità di convocazione dell’Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli Enti Consorziati.

Articolo 4 – Scopo e finalità

1. L’Azienda ha lo scopo di gestire, per l’Ente consorziato, il servizio idrico integrato (di seguito denominato in forma abbreviata S.I.I.) costituito dall’insieme dei servizi di captazione, sollevamento, cumulo, trattamento, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi plurimi, produzione di energia a scopo idroelettrico e altre fonti rinnovabili, nonché dai servizi di fognatura e depurazione, provvedendo alla raccolta e alla depurazione delle acque reflue per gli usi civili, artigianali, industriali e agricoli, utilizzando strutture di impianti propri o messi a disposizione da Enti o società proprietari, ivi compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei detti servizi.
2. Il S.I.I. verrà svolto in conformità a quanto previsto dalle norme di settore vigenti (attualmente: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e L.R. Marche n. 18/1998 e ss.mm.) e secondo le condizioni e le modalità contenute nella convenzione e nel Piano d’Ambito approvati dall’Autorità di Ambito.
3. L’Azienda potrà concorrere alla prima gara svolta per l’affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già ad essa affidato, ovvero S.I.I. .
4. L’Azienda potrà gestire, altresì, esclusivamente per l’Ente aderente, in qualità di ente strumentale dello stesso, le seguenti attività e servizi:
 - Gestione di mense di qualsiasi genere, nonché svolgimento delle attività connesse, con particolare riferimento alla preparazione, fornitura e scodellamento dei pasti;
 - Servizi alle persone con particolare riferimento agli anziani e

bisognosi, compresa l'assistenza sociale e sanitaria consentita, la distribuzione di pasti sia a domicilio che per asporto, alle stesse categorie;

- Gestione di case di riposo, brefotrofi, asili, centri estivi e centri di aggregazione sociale, nonché svolgimento di tutte le attività connesse;
- Servizio di assistenza agli alunni delle scuole, nonché assistenza nei trasporti scolastici;
- Servizio di trasporti scolastici;
- Gestione di biblioteca comunale;
- Gestione dei servizi di pulizia, siano essi di carattere ambientale (centri abitati, aree verdi, ecc.), che interno (locali ed immobili di utilizzo pubblico, scuole, edifici pubblici in generale);
- Gestione del verde pubblico con particolare riferimento alla manutenzione dei cimiteri;
- Gestione del servizio di pubblica illuminazione;
- Gestione e manutenzione ordinaria della rete viaria comunale;
- Gestione dei servizi pubblici locali (trasporti pubblici, ecc.).
- Gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia la raccolta, il trattamento, il recupero, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura;
- La promozione e/o realizzazione e/o la gestione dei servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Le suddette attività potranno comunque essere svolte dall'Azienda, esclusivamente nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme della giurisprudenza nazionale e comunitaria quale ente strumentale.

5. Nell'esercizio dei propri compiti, l'Azienda Speciale persegue lo scopo di organizzare i servizi e di provvedere all'esecuzione delle relative attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo

sullo svolgimento ai sensi delle norme nazionali e regionali.

6. L'Azienda Speciale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può stipulare accordi, convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati.
7. Formano, altresì, oggetto dell'azienda le attività complementari, accessorie ed ausiliarie a quelle elencate nei commi 1 e 4.
8. L'Azienda può provvedere, senza oneri per il Comune, anche nella gestione di attività e servizi per conto di altri Enti e soggetti, previa autorizzazione del Comune di Montecopiolo a mezzo di deliberazione della Giunta.
9. L'Azienda può provvedere anche direttamente alla progettazione e costruzione degli impianti necessari all'esercizio dei relativi servizi.

Articolo 5 – Ambito Territoriale

1. L'Azienda esercita le attività che costituiscono il suo oggetto nel territorio del Comune di Montecopiolo.
2. L'Azienda può estendere la propria attività, anche nella forma di Convenzione (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) o in concessione, in altri comuni contigui, previa definizione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale e con approvazione dei singoli provvedimenti attuativi da parte della Giunta Municipale che ne informa la commissione consiliare competente.

Articolo 6 - Durata

1. L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2050 a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.
2. È facoltà dell'Ente consorziato prorogare la durata con Delibera del Consiglio Comunale.
3. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 7 – Capitale di dotazione dell'Azienda

1. Il capitale di dotazione, costituito dal Patrimonio Netto al 31 Dicembre 2019 della società trasformata in complessivi Euro 28.500,09=(euro ventottomilacinquecento/09), corrispondente ad una quota di €. 26,61 (euro ventisei/61) per ogni abitante residente nel Comune di Montecopiolo.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Articolo 8 – Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - c) il Direttore Generale
 - d) il Revisore dei Conti
2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile, anche per il tramite delle articolazioni operative della sua struttura organizzativa, interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi del Comune di Montecopiolo.

Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri, incluso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, scelti tra amministratori comunali, personale in organico al Comune di Montecopiolo e tra figure che abbiano una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, e durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della nomina dei nuovi componenti da parte del Sindaco.

3. La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti previsti dallo Statuto e dalle norme di legge vigenti. Le dimissioni di oltre la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza di tutto il Consiglio.
4. Il Presidente, i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, possono essere revocati dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale, nei seguenti casi:
 - a) Qualora emerga una delle incompatibilità previste dal presente Statuto e dalle norme di Legge vigenti e se tale situazione non venga rimossa entro il termine, non superiore a 60 (sessanta) giorni, assegnato in sede di contestazione;
 - b) Qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione o nella gestione organizzativa dell'azienda;
 - c) Nei casi di palese contrasto con gli indirizzi deliberati dagli Organi Comunali, di documentata inefficienza dell'organo amministrativo, di evidente e grave pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione Comunale o dell'Azienda medesima, di ingiustificato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani programma, di evidente contrasto fra gli atti adottati dall'Azienda e gli indirizzi deliberati dagli organi Comunali.
5. Alla sostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, di singoli componenti dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione dell'evento, il Sindaco, con le modalità previste dal presente Statuto.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in surroga durano in carica limitatamente al periodo di tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i rispettivi componenti sostituiti.
7. Nel caso in cui il provvedimento di revoca di dimissioni o di cessazione a qualsiasi titolo dalla carica riguardi l'intero consiglio di amministrazione e sempreché non vengano contestualmente

sostituiti i consiglieri revocati, il Sindaco affida l'amministrazione dell'azienda per un massimo di 45 (quarantacinque) giorni ad un commissario straordinario, il quale assume i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. L'ammontare della indennità del Presidente e dei consiglieri viene proposto dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti, e approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 10 – Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
 - I. Assume le deliberazioni riguardanti l'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda, approvando i relativi Regolamenti, anche su proposta del Direttore;
 - II. Delibera la nomina e la revoca del Direttore e stabilisce i criteri per la sua selezione;
 - III. Assume le deliberazioni concernenti la gestione e l'amministrazione dell'Azienda, conformemente agli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale, anche esercitando il controllo sugli atti di gestione operativa di competenza del Direttore;
 - IV. Assume le deliberazioni concernenti l'organizzazione dell'Azienda, fatte salve le competenze attribuite al Direttore dal presente Statuto;
 - V. Elabora le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio Comunale;
 - VI. Adotta i seguenti atti fondamentali dell'azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:
 - Il Piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - Il budget economico almeno triennale;

- Il bilancio di esercizio;
- Il piano degli indicatori di bilancio;
- VII. Delibera in ordine all'instaurazione di rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici, stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio o accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi posti dall'Amministrazione Comunale;
- VIII. Delibera l'assunzione dei mutui a medio e lungo termine – nei limiti del piano – programma – ai quali l'Azienda faccia fronte con mezzi propri, stabilendo il piano di ammortamento e adottando ogni provvedimento conseguente;
- IX. provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
- X. delibera in ordine all'assunzione delle spese di investimento, fatte salve le competenze riservate al Direttore dal presente Statuto;
- XI. delibera in ordine alla costituzione o resistenza in giudizio;
- XII. provvede alla ratifica dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad adottare qualsiasi altro atto ad esso non espressamente attribuito dal presente Statuto che costituisca attuazione degli indirizzi e delle direttive impartiti dal Consiglio Comunale.
- 4. Le responsabilità per gli atti dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediate notizia per iscritto all'Organo di Revisione.

Articolo 11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato dallo Statuto e dal regolamento approvato dallo stesso Consiglio anche su proposta del Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della riunione, da recapitare ai destinatari e all'Organo di Revisione

almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, anche mediante strumenti telematici o informatici.

Le sedute si svolgono presso la sede legale, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.

3. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con preavviso inferiore a 5 (cinque) giorni. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il motivo dell'urgenza. Non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, anche su richiesta di due consiglieri, dell'Organo di Revisione o del Sindaco del Comune.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nella quale deve risultare comunque compreso il Presidente o il Vice Presidente.
7. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non aventi ad oggetto gli atti fondamentali individuati dal presente Statuto sono immediatamente esecutive.
10. Gli atti fondamentali dell'Azienda sono adottati dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole della Giunta Comunale e sono approvati dal Consiglio Comunale.
11. I provvedimenti di adozione degli atti fondamentali sono pubblicati, anche per estratto dal verbale, in apposito albo accessibile al pubblico, presso la sede dell'Azienda.

Articolo 12 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'amministratore e il legale rappresentante dell'azienda ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) Rappresenta l'Azienda nei rapporti con il Comune di Montecopiolo, le autorità statali, le autorità regionali, locali ed altri Enti o Aziende;
 - b) Promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale; Convoca il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Rappresenta in giudizio l'Azienda;
 - d) Adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio d'Amministrazione stesso nella sua prima adunanza per la ratifica, con esclusione dei provvedimenti di adozione degli atti fondamentali e delle deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;
 - e) Provvede all'assegnazione di specifiche deleghe e procure ai membri del Consiglio di Amministrazione, sentito lo stesso Consiglio di Amministrazione;
 - f) Stipula i contratti concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi;
 - g) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento dell'Azienda e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio medesimo.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Articolo 13 – Nomina, incompatibilità, sostituzione e compenso del Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore compete la responsabilità gestionale.
2. Il Direttore, viene scelto tra persone in possesso di documentate competenze e capacità manageriali e relazionali nonché di una adeguata esperienza maturata in enti pubblici o in aziende private in uno o più settori elencati al precedente art. 4.
3. La scelta è preceduta da un avviso di selezione, la selezione avviene tramite colloquio tenuto dal curriculum.
4. Il Direttore è nominato per tre anni e, comunque, per un periodo non eccedente la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco; rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Direttore e può essere confermato.
5. Il Direttore può essere revocato con provvedimento motivato dal C. di A. per violazione dei doveri di ufficio o per mancato raggiungimento degli obiettivi e dei risultati fissati dal Consiglio Comunale.
6. Il Direttore può assumere incarichi temporanei esterni all'Azienda, con preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Direttore continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del Consiglio di Amministrazione, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Direttore. La nomina è disposta non prima di 60 (sessanta) giorni e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, decorsi i quali il Direttore è confermato.
8. L'incarico di Direttore è incompatibile con qualsiasi rapporto di altro impiego pubblico o privato.
9. In caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza o impedimento, il Sindaco, per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, affida le sue funzioni ad altro dirigente dell'Azienda o quando ciò non sia possibile, a persona esterna in

possesso di specifica esperienza professionale.

Articolo 14 – Compiti del Direttore

1. Il Direttore è responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore dell'Azienda, oltre alle competenze attribuite per legge:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) Formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c) Sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio economico annuale e pluriennale di previsione, del bilancio d'esercizio e dell'assetto organizzativo dell'Azienda, nonché del piano d'ambito;
 - d) Coordina le attività tecnico-amministrative;
 - e) Gestisce e organizza il personale dell'Azienda;
 - f) Stipula i contratti di lavoro, nonché tutti i contenuti per la fornitura di beni, servizi e consulenze;
 - g) Sottopone, per la relativa approvazione, al Consiglio di Amministrazione i regolamenti interni e/o le loro modifiche;
 - h) Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità e compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'azienda;
 - i) Decide, sentito il Consiglio di Amministrazione, le sanzioni disciplinari, fermo restando quanto previsto in materia dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro;
 - j) Adotta i provvedimenti, anche ad efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
 - k) Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Rapporti con il Comune – Indirizzi del Consiglio Comunale

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti nei diversi settori di competenza dell'Azienda Speciale, il Consiglio Comunale determina gli indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici esercizi è destinata a soddisfare assicurando all'Azienda la necessaria autonomia imprenditoriale.
2. Gli indirizzi sono contenuti di norma in apposito provvedimento adottato dal Consiglio Comunale all'inizio della tornata amministrativa ed aggiornata annualmente anche su richiesta dell'Azienda, ove ne ricorra la necessità.

Articolo 16 – ATTI FONDAMENTALI

1. Ai sensi dell'art. 114, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, sono atti fondamentali dell'Azienda e come tali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale:
 - a) Il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'ente locale ed azienda speciale;
 - b) Il budget economico almeno triennale;
 - c) Il bilancio d'esercizio;
 - d) Il piano degli indicatori di bilancio;
 - e) Le convenzioni con Enti Locali che comportino l'estensione parziale o totale del servizio fuori dell'ambito territoriale del Comune.
2. Tali atti presentati al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione si intendono approvati se entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento non viene data all'Azienda comunicazione contraria.

Articolo 17 – Valutazione dei risultati

1. La valutazione dei risultati ha per oggetto il rispetto dei contratti di Servizio tra azienda ed ente locale. Formano inoltre oggetto di valutazione i risultati economici finanziari, i risultati di sviluppo dimensionali e qualitativo e la qualità dei servizi resi.
2. Tali valutazioni devono tener conto di eventuali modificazioni intervenute durante l'esercizio nelle condizioni di ambiente o interne all'azienda, che abbiano sostanzialmente modificato le condizioni della gestione.
3. Valutazioni negative dei risultati costituiscono elemento per la revoca del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 – Rapporti economico finanziari tra Ente ed Azienda

1. I rapporti economico finanziari derivati da attività svolte dall'azienda per conto del Comune, ivi comprese le attività comportanti costi sociali, sono disciplinati dal Contratto di servizio.
2. L'utilizzo degli eventuali utili netti risultanti dal conto di esercizio è disciplinato dal successivo art. 26 dello Statuto.

Articolo 19 – Vigilanza

1. La Vigilanza sull'Azienda è esercita dal Sindaco.
2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'Azienda degli indirizzi e delle direttive formulate dal Consiglio Comunale.
3. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore devono presentare, congiuntamente, al Sindaco alla fine di ogni semestre una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale. Tale relazione deve, a cura del Sindaco, essere inoltrata alla competente commissione Consigliare.
4. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere in particolare lo stato di realizzazione dei programmi e

le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.

5. Ove, nell'esercizio dei poteri di Vigilanza, il Sindaco, accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione dell'Azienda o persistenti inosservanze delle direttive del Consiglio Comunale, richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale del Sindaco, permane tale situazione, il Sindaco adotta i provvedimenti previsti dal presente Statuto, dallo Statuto Comunale e dagli atti di indirizzo, dandone comunicazione al Consiglio.

Articolo 20 – Revisione Economico Finanziaria, nomina dell'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione, è costituito da un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili che non si trovi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalle norme vigenti.
2. Il Revisore unico viene nominato dal Sindaco e può essere confermato consecutivamente per una volta.

Articolo 21 - Compiti

1. Il Revisore unico esercita funzioni di controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda. In particolare compete al revisore unico:
 - a) Accertare la regolare tenuta dei Libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al Conto Consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
 - b) Vigilare sulla regolarità economico-finanziaria e contabile dell'Azienda;
 - c) Partecipare, se richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - d) Partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle

- quali sono in discussione gli atti fondamentali individuati dal presente Statuto;
- e) Attestare, nella relazione del bilancio d'esercizio la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di cui agli articoli 2426 e seguenti del Codice Civile, nonché ai principi contabili generalmente accolti, in quanto applicabili;
 - f) Esaminare i progetti del bilancio preventivo annuali e pluriennali nonché le loro variazioni esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei documenti;
 - g) Esaminare, con frequenza almeno trimestrale la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'Azienda e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano-Programma formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - h) Esprimere il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico finanziaria sottopostagli dal Consiglio di Amministrazione ed, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o di quote societarie;
2. L'Organo di revisione deve presentare al Comune ogni anno una relazione contenente rilievi e valutazioni sull'andamento della gestione.
 3. Le relazioni dell'Organo di revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e, per conoscenza, al Sindaco.
 4. L'incarico di revisore è revocabile da parte del Sindaco per inadempienza documentata nell'assolvimento dei compiti assegnati.
 5. Al revisore unico è corrisposto un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle disposizioni di

Legge vigenti;

Articolo 22 – Informazione e Partecipazione

1. L'Azienda Speciale è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi ed alla loro distribuzione nel territorio.
2. Per i fini di cui al precedente comma l'Azienda deve:
 - a) Assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta per iscritto e comunque nel rispetto della carta dei servizi e del regolamento;
 - b) Prendere in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini o di utenti.
3. L'Azienda è tenuta a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme di Legge.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione degli atti dell'Azienda e di richiedere copia secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio e dallo Statuto per atti del Comune.

Articolo 23 – Struttura Organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'azienda è definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore e sulla base del piano tecnico di gestione.
2. Il Direttore può affidare ai titolari di posizioni organizzative l'incarico di sovrintendere a uno o più ambiti operativi. In tal caso, può delegare parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti connessi.

Articolo 24 – Esercizio Contabile

1. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.

Articolo 25 – Principi di Gestione e scritture contabili

1. L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale e ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
2. L'ordinamento economico-finanziario è disciplinato da apposito regolamento.
3. Il servizio di cassa dell'Azienda è affidato, con delibera del Consiglio di amministrazione, ad un istituto di credito e /o Ufficio Postale sulla base di apposito contratto.
4. L'Azienda deve tenere le scritture contabili previste dalla legge e, in quanto applicabili, specificatamente:
 - a) Il libro giornale;
 - b) Il libro degli inventari;
 - c) Il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) Libro delle attività dell'Organo di Revisione.
5. La tenuta delle scritture contabili è disciplinata dagli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
6. Le scritture contabili devono consentire:
 - a) La rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente in materia;
 - b) La rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui alla normativa vigente in materia;
 - c) La determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o servizio, nonché per centri di costo, secondo le tecniche di controllo di gestione;
 - d) La rilevazione del capitale di dotazione assegnato all'Azienda dal Comune;
 - e) La rilevazione dei rapporti di debito e di credito tra l'Azienda e il Comune relativi all'esercizio;
 - f) La rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti.

Articolo 26 – Piano Programma e Bilancio Pluriennale

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta entro il 30 Settembre di ogni anno e trasmette entro il 15 Ottobre al Comune, il quale provvederà all'approvazione mediante delibera di Consiglio Comunale:
 - a) Il Piano-Programma delle attività;
 - b) Il bilancio Pluriennale di Previsione con valenza triennale;
2. Il Piano-Programma è redatto sulla base degli indirizzi determinati dal Comune. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando fra l'altro:
 - a) gli obiettivi annuali che si intendono raggiungere nell'esercizio delle funzioni di competenza dell'azienda;
 - b) le scelte organizzative ed amministrative relative alle risorse umane;
3. Il Piano-Programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio di previsione, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell'Amministrazione Provinciale e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, le entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scostamenti registrati e le misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.
4. Il Bilancio Pluriennale di Previsione rappresenta le linee guida della gestione economico finanziaria ed è costituito dall'insieme delle previsioni dei costi da sostenersi per il raggiungimento degli obiettivi programmati e delle entrate previste.

Articolo 27 – Bilancio di Previsione

1. Entro il 30 Settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio economico di previsione annuale dell'Azienda relativo all'esercizio successivo, che coincide con il primo esercizio del bilancio pluriennale.
2. Il Bilancio di Previsione è trasmesso entro il 15 Ottobre di ogni anno al Comune, il quale provvederà all'approvazione mediante delibera

di Consiglio Comunale.

3. Al Bilancio di Previsione devono essere allegati:
 - a) Il Piano programma;
 - b) Il bilancio pluriennale;
 - c) La relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d) La relazione del Direttore;
 - e) La relazione dell'Organo di Revisione;

Articolo 28 – Bilancio di esercizio

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno, il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio e lo trasmette all'Organo di revisione per la relazione di sua competenza.
2. Il Bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. Le risultanze di ogni voce del costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio di previsione e dei due precedenti bilanci d'esercizio.
4. Nella relazione illustrativa del bilancio d'esercizio il Direttore dovrà, fra l'altro indicare:
 - a. I criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
 - b. I criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
 - c. Le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;
5. Il Consiglio di Amministrazione adotta entro il 15 Aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio e lo trasmette entro i 5 (cinque) giorni successivi al Comune, il quale provvederà all'approvazione mediante delibera del Consiglio Comunale.
6. L'eventuale utile d'esercizio deve essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione del Consiglio Comunale, nell'ordine:
 - a. Alla costituzione o all'incremento del Fondo di Riserva;

- b. All'incremento del Fondo rinnovo impianti;
- c. Al Fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal Piano-programma;
- d. Al Comune.

Articolo 29 – Acquisizione di Beni e Servizi

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Azienda, ove non vi provveda direttamente, accede al mercato per la fornitura di beni e servizi e per lo svolgimento di lavori, ricorrendo a procedure aperte, ristrette o negoziate secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge.
2. L'Azienda individua la qualità, unitamente all'elemento economico, quale valore quantificante la valutazione delle prestazioni richieste.

Articolo 30 – Controlli Interni

1. Nell'esercizio dei poteri di controllo, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere tempestivamente dagli uffici dell'Azienda, tramite il Direttore, tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del loro mandato.
2. L'Azienda utilizza strumenti che siano idonei a garantire un costante ed approfondito controllo sulla gestione al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/risultati.

Articolo 31 – Regolamenti

1. L'Azienda adotta propri regolamenti al fine di disciplinare ogni aspetto non riservato alla competenza Comunale. I regolamenti approvati sono trasmessi tempestivamente al Comune.

Articolo 32 – Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____

Del _____



Comuni Riuniti Srl con unico socio

Piazza San Michele Arcangelo, 7
61014 MONTECOPIOLO (PU)
Codice Fiscale e Partita Iva 02254180413
Tel. 0722 78106
Mail : comuniriunitisrl@gmail.com
Pec: comuni.riuniti@pec.it

E



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo, 7 – 61014 MONTECOPIOLO (PU)
Tel. 0722/78106 – 78225 Fax 0722/78544 P.IVA 00360600415 C.F. 80004090413
E-mail: comune.montecopiolo@provincia.ps.it

**Trasformazione della Comuni Riuniti S.r.l.
in "Azienda Speciale Comuni Riuniti"**

RELAZIONE

1. IL MODELLO DI GESTIONE DI COMUNI RIUNITI S.R.L.

- Con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 e n. 10 del 03 marzo 2006, il Comune di Montecopiolo disponeva, ai sensi dell'art.113, comma 5, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione di una Società a Responsabilità limitata a capitale pubblico, interamente detenuta dal Comune stesso, denominata "Comuni Riuniti S.r.l.";
- con la citata Deliberazione Consiliare veniva approvato lo Statuto della costituenda Società, l'Atto Costitutivo, la nomina dell'Amministratore Unico, unitamente a 3 convenzioni ed il conferimento del Capitale Sociale per complessivi € 10.000,00;
- la Società in oggetto è stata costituita il 10 marzo 2006 con contratto Rep. n. 29474, a rogito del Notaio Dott. Cesare Licini di Pesaro;
- conformemente all'oggetto societario, l'A.T.O. Marche Nord di Pesaro e Urbino con determina n. 13 del 15/12/2010 ha affidato la Gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Montecopiolo, con decorrenza dal 01/01/2011, e fino al 01/01/2028 alla Società: COMUNI RIUNITI S.r.l. - Società Partecipata al 100% dal Comune di Montecopiolo;
- Più specificatamente alla data di adozione della presente Deliberazione, la Società oltre alla Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) del Comune di Montecopiolo espleta anche il Servizio per la Gestione della mensa scolastica al medesimo Ente;
- Il modello gestionale prescelto, secondo il dettato dell'art.113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si configura quale "in house providing" di derivazione comunitaria, per il quale una società, a capitale interamente pubblico, può essere affidataria diretta di servizi ed attività purché soddisfatti i requisiti del controllo c.d. "analogo" da parte del socio/soci pubblico/i che detengono il capitale sociale e che la società stessa realizzi la parte prevalente della propria attività a favore dell'ente o degli enti pubblici che la controllano.
- Conformemente all'oggetto societario, il Comune di Montecopiolo ha affidato alla Comuni Riuniti S.r.l., secondo il modello sopra delineato, la gestione di servizi pubblici nel settore Istruzione (mensa scolastica) e la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

2. IL PERCORSO DI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' COMUNI RIUNITI S.R.L. IN AZIENDA SPECIALE

il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni del Comune di Montecopiolo per l'anno 2015, di cui alla specifica relazione del Sindaco pro tempore, è stata predisposta ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014; con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2017 il Consiglio ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, "autorizzando per la Comuni Riuniti S.r.l. il mantenimento delle attuali quote in quanto rientranti fra quelle che esclusivamente svolgono le attività indicate dall'articolo 4 del TUSP comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo ossia produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" e tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in Società che producano servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., quindi il Piano Operativo di Razionalizzazione, sia nella fase di avvio che di conclusione, prevedeva il mantenimento della Società di cui trattasi, avente tutti i requisiti prescritti dall'art.1, comma 611, della già citata legge 190/2014, in quanto ritenuta indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali del Comune controllante. Questo Ente, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 dicembre 2018, ha provveduto ad effettuare l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate mediante l'operazione della Revisione Ordinaria delle medesime, ai sensi dell'ex art.

24 del D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e s.m.l., come modificato dal D.Lgs. n.100 del 16 giugno 2017;

che con tale atto è stato, tra l'altro, rilevato che la Comuni Riuniti S.r.l. è in possesso di tutti i requisiti prescritti, ai fini del mantenimento della Partecipazione Societaria, dall'art.4, commi 1 e segg. e dall'art.20, comma 2, del citato D.Lgs. 175/2016, ad esclusione del presupposto di cui alla lett. d) del comma 2 del citato art. 20, avendo prodotto un fatturato medio nel triennio 2013/2015 di € 120.618,00= annui e quindi sotto la soglia definita dalla stessa disposizione di legge in € 500.000,00= per la fase transitoria e in € 1.000.000,00= per la fase a regime;

- per quanto sopra, il Consiglio Comunale, con il richiamato atto n. 31/2018 ha espresso la volontà, per le ragioni addotte e sinteticamente esposte di procedere alla trasformazione della società in Azienda Speciale ex art.114 del D.Lgs. 267/2000. Infatti con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31 Luglio 2019 l'Ente provvedeva, all'esame dell'istituto giuridico della "Trasformazione", alla approvazione dello Statuto e alla revisione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Montecopiolo per l'anno 2018.

3. CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA SPECIALE

Secondo l'art. 114, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), *"L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale"*.

La norma evidenzia tre principali caratteristiche dell'organismo gestionale:

- a) la titolarità di personalità giuridica propria, rispetto a quella dell'ente o degli enti di emanazione;
- b) la natura di ente pubblico economico e locale (da cui deriva l'iscrizione della stessa al registro delle imprese) senza scopo di lucro;
- c) l'autonomia patrimoniale rispetto all'ente di appartenenza.

L'azienda speciale deve essere considerata a tutti gli effetti un'impresa commerciale per quanto lo scopo della medesima non abbia carattere lucrativo, peraltro assente nella fattispecie, bensì della economicità della gestione, ossia la sua autosufficienza, peraltro non incompatibile con la realizzazione di interessi pubblici o di scopi sociali. In una società per azioni, invece, l'economicità deriva dalla redditività e dal profitto, i quali impongono che il servizio offerto sia remunerativo.

L'autonomia amministrativa (distinta dall'amministrazione ordinaria del comune) e quella contabile (con bilanci e conti separati) dell'azienda speciale è limitata al raggiungimento dei fini aziendali: tutte le entrate, infatti, devono essere esclusivamente destinate ai bisogni aziendali e gli utili inseriti nel bilancio comunale.

Gli organi dell'azienda speciale, il consiglio di amministrazione e il presidente sono organi di "emanazione politica", la cui nomina compete all'amministrazione comunale, mentre il direttore è un organo tecnico cui compete la responsabilità gestionale; l'organo di revisione - che dovrà essere diverso da quello dell'ente locale di riferimento - è tenuto, infine, ad esprimere parere in ordine agli atti fondamentali dell'azienda speciale: il piano - programma comprendente il contratto di servizio che disciplina i

rapporti tra Ente Locale e azienda, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell'azienda speciale, è approvato dal Consiglio Comunale.

Sempre all'Ente Locale competono il conferimento del capitale di dotazione, la determinazione di finalità, indirizzi e obiettivi, l'esercizio della vigilanza, la verifica dei risultati della gestione e il provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali; spetta, invece, all'azienda procedere autonomamente al perseguimento dei fini posti dell'ente locale, godendo - come sopra esposto - di ampia autonomia imprenditoriale.

Le modifiche introdotte dall'art.1, comma 560, della legge 27 dicembre 2013, n.147, novellando il comma 5-*bis* del citato art.114 del TUEL, hanno eliminato, per le aziende speciale, il regime dei vincoli di finanza pubblica; il comma citato si limita infatti a disporre che "le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno".

In particolare, la disciplina di riferimento per la limitazione delle spese di personale da parte delle aziende speciali è successivamente confluita in quella generale enunciata dall'art.18 del D.L. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.1, commi 550 e segg. della legge 27 dicembre 2013 n.147, per il quale anche le aziende speciali devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale; unica eccezione all'obbligo del rispetto di tale vincolo è limitata alle aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici, per l'infanzia e alla persona, le quali hanno comunque l'obbligo di mantenere un livello di costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati, mentre per le aziende c.d. "multiservizi" l'assoggettamento al vincolo è disposto qualora l'incidenza del fatturato dei servizi elencati non superi del 50% il totale del valore della produzione. Ai fini dell'attuazione del principio del contenimento dei costi, le disposizioni di legge citate impongono all'ente locale la definizione, tramite specifico atto di indirizzo, dei criteri e modalità per conseguire lo scopo tenendo conto del settore in cui opera l'azienda speciale.

Da evidenziare che il D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016, come modificato dal D.Lgs. n.100 del 16 luglio 2017, ha abrogato l'obbligo del rispetto dei vincoli di cui sopra solo per le società partecipate dagli enti locali mantenendolo, di conseguenza, per le aziende speciali.

Ulteriori vincoli cui sono assoggettate le aziende speciali derivano, come peraltro quelli illustrati in precedenza, dalla connotazione delle medesime quali enti che, pur rivestendo una forma giuridica privatistica, sono inclusi nel c.d. "settore pubblico allargato" in quanto organismi strumentali di pubbliche amministrazioni costituite con fondo di dotazione posseduto dalle medesime pubbliche amministrazioni; in tale veste sono tenute al rispetto dei vincoli di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) adempimenti prescritti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, come modificato dal

D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97, in materia di "trasparenza" e di "anticorruzione";

- b) rispetto delle norme sul consolidamento dei bilanci degli enti territoriali in base al disposto dell'art.11-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;
- c) applicazione del codice dei contratti pubblici, in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture (art.1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50);
- d) rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità in ordine alle modalità di reclutamento del personale.

In sintesi, l'azienda speciale è un ente pubblico economico, strumentale del Comune, che non persegue finalità di profitto, avendo l'obbligo del pareggio di bilancio (e del suo equilibrio finanziario) con un'autosufficienza gestionale che contempla anche la numerazione dei fattori produttivi impiegati; in forza di tale carattere di "strumentalità" dell'azienda speciale, il quadro normativo vigente in materia impone, come sopra evidenziato, un collegamento funzionale strettissimo tra l'azienda ed il Comune, sia sul piano della costituzione degli organi sia sotto il profilo degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, tale da farla ritenere, pur con l'accentuata autonomia derivante dall'attribuzione della personalità giuridica, elemento del sistema parte amministrativo che fa capo all'ente territoriale di riferimento.

La "governance" rappresenta l'aspetto più marcato per la differenziazione tra una società di capitali ed un'azienda speciale, nella considerazione che in quest'ultima l'ente locale, con l'approvazione obbligatoria da parte del consiglio comunale degli atti fondamentali di cui al citato art.114 del TUEL, esercita pienamente il controllo c.d. "analogo".

L'azienda speciale, per la sua peculiare strutturazione, appare, per quanto sopra, l'organismo gestionale più adeguato per perseguire gli obiettivi dell'ente locale ponendo in essere i mezzi ritenuti più idonei a realizzare l'interesse generale, a forte valenza sociale, connesso alla natura dei servizi pubblici locali gestiti da Comuni Riuniti S.r.l. (prevalentemente a rilevanza economica di tutela pubblica+) e alla loro intrinseca vocazione al soddisfacimento del bisogno della collettività.

4. LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETA' DI CAPITALI IN AZIENDA SPECIALE

In merito all'ammissibilità della trasformazione di una società di capitali in azienda speciale, per effetto dell'applicazione estensiva dell'istituto - oggetto di trattazione specifica a seguito della riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 - della trasformazione eterogenea contenuto nell'art.2500-septies del codice civile, appare risolutiva la deliberazione della Corte dei Conti

- Sezione Autonomie n. 2 del 15 gennaio 2014, con la quale è chiarito che, alla

luce del fatto che anche l'azienda speciale, così come la società di capitali, è dotata di un patrimonio separato a garanzia di terzi e creditori e dei vicoli introdotti dal legislatore alle aziende speciali, questo istituto è sempre più assimilabile alle società di capitali; in particolare, nella citata pronuncia, si sottolinea, per argomentare tale assimilabilità, come da un lato sussista una società di capitale partecipata da enti territoriali, presumibilmente dotata delle caratteristiche dell'*in house providing* e quindi da intendersi come *longa manus* degli enti soci e, dall'altro, un'azienda speciale consortile di diritto pubblico e, come tale, inserita nel sistema amministrativo dell'ente locale.

Il principio di continuità gestionale sopra prospettato, che aderisce perfettamente alla questione in esame, è sancito anche, a livello giuridico, dall'art. 2498 del codice civile, per il quale, anche a garanzia di terzi, *"con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione"*.

I creditori dell'ente trasformato hanno infatti la possibilità di opporsi all'operazione entro sessanta giorni dal compimento dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 c.c., mentre, per quanto riguarda la tutela dei soci dell'ente trasformato, il legislatore ha previsto una disciplina particolare - che non si applica alla fattispecie specifica essendo Comuni Riuniti S.r.l. a socio unico - per la quale è necessario per la deliberazione della trasformazione eterogenea il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto (art. 2500 *septies*, comma 3 c.c.) e comunque il consenso di tutti quei soci che, a seguito dell'operazione straordinaria, subiscono un aggravamento delle loro responsabilità (artt. 2500 *sexies*, comma 1, e 2500 *septies*, comma 3 c.c.), mentre i soci che non abbiano concorso alla deliberazione concernente la trasformazione hanno il diritto di recedere (artt. 2437 - 2437 *sexies* c.c.).

5. ASPETTI FISCALI NEI RAPPORTI TRA COMUNE E AZIENDA SPECIALE

Il rapporto di servizio tra il Comune e l'azienda speciale, regolato da specifico contratto, può essere articolato, ai fini di individuazione della natura fiscale ed il corretto trattamento ai fini IVA delle somme erogate dal Comune e riscosse dall'azienda, come segue:

- a) natura di integrazione del corrispettivo;
- b) natura contributiva quale:
 - controprestazione del servizio (in presenza di sinallagma);
 - compartecipazione alla spesa meglio nota come copertura dei c.d. "costi sociali" (in presenza di sinallagma);
 - concorso alla copertura del disavanzo gestionale (in assenza di sinallagma).

Qualora il contratto di servizio preveda che il Comune corrisponda all'azienda speciale delle somme in denaro, a titolo di integrazione delle tariffe, rette o delle quote dovute dall'utenza, anche per effetto di una diversificazione tariffaria in presenza di particolari condizioni soggettive (economico/sociali) dell'utenza medesima, le stesse si inquadrano nell'ambito dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 quali integrazioni del corrispettivo (integrazioni connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti: gli utenti); nel caso specifico in cui tali integrazioni siano riferite a servizi esenti dall'IVA,

ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/72, oppure a servizi assoggetti all'aliquota agevolata, a tali integrazioni si rende applicabile la stessa aliquota della prestazione principale.

Nel caso in cui il contratto di servizio preveda che il Comune si impegni a corrispondere all'azienda speciale delle somme in denaro a titolo di contributo, ove lo stesso è vincolato ad una controprestazione (come nel caso limite in cui nessuna tariffa e/o retta sia richiesta all'utenza a fronte dell'erogazione del servizio, oppure come nell'ipotesi in cui la prestazione sia fornita ad una particolare tipologia di utenza, ove la stessa retta sia a carico dell'ente locale in quanto il beneficiario risulti essere un "assistito del Comune") sussistendo, in tal caso, un rapporto sinallagmatico tra le parti che le vincola a determinate prestazioni e controprestazioni, le somme dovute all'azienda assumono le caratteristiche di una integrazione totale del corrispettivo, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi oggetto del rapporto, che sono da trattare alla stessa stregua e secondo l'aliquota IVA tipicamente ed originariamente applicabile alla prestazione fornita.

Nel caso in cui il contratto di servizio preveda invece che il Comune si impegni a corrispondere all'azienda speciale delle somme in denaro a copertura della quota di disavanzo tra uscite (costi) per il costo complessivo del servizio ed entrate (ricavi), tale contribuzione assume il carattere di elemento sinallagmatico accidentale che il Comune corrisponde all'azienda al solo fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della connessa gestione dei servizi erogati; tale corresponsione, vincolata alla fornitura di una controprestazione, alla quale si collegano effetti sostanziali diversi ed ulteriori rispetto alla mera copertura dell'eventuale disavanzo finale d'esercizio, essendo pertanto particolarmente connessa ad un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, è da considerarsi rilevante ai fini IVA e da fatturarsi con l'applicazione dell'aliquota afferente il servizio. Si ricorda, al riguardo che il comma 6 dell'art. 114 del TUEL espressamente prevede che relativamente alle aziende speciali l'Ente Locale è tenuto a provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Qualora l'Ente locale provveda a corrispondere all'azienda speciale delle somme in denaro a copertura del disavanzo economico prodotto dalla medesima, tale erogazione (a copertura di deficit) è di natura eventuale e viene corrisposta a consuntivo; poiché, in tal caso, risulta assente ogni nesso di corrispettività tra la prestazione resa dall'azienda (anche a soggetti terzi quali gli utenti) ed il contributo ricevuto dal Comune, tale corresponsione rimane esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

Appare opportuno, in calce, evidenziare gli ulteriori aspetti fiscali connessi alla prospettata operazione di trasformazione. Ai fini delle imposte sul reddito, l'art.170 del TUIR sancisce la neutralità fiscale dell'operazione che però deve avvenire in perfetta continuità dei rapporti giuridici sottostanti; ne consegue che l'operazione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni ed è inoltre ammessa la compensazione di eventuali perdite pregresse per l'Ente risultante dalla trasformazione. L'operazione di trasformazione (ivi compreso il passaggio delle risorse finanziarie ai fini della costituzione del fondo di dotazione dell'azienda speciale) non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto non sussiste il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta; l'art.2, comma 3, del D.P.R. 633/1972 afferma infatti che non sono considerate cessioni di beni *"i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni"*; sempre riguardo all'IVA, l'operazione di trasformazione consentirà di continuare ad usufruire del beneficio della detrazione per l'acquisizione di beni e servizi, già

goduta da Comuni Riuniti S.r.l. ed eviterà di adempiere all'obbligo di restituzione delle somme già oggetto di detrazione negli esercizi pregressi da parte della stessa società, che causerebbe un ingente danno economico all'Ente. Infine, per quanto riguarda l'imposta di registro, la trasformazione è soggetta al tributo in misura fissa, ai sensi dell'art.4, Parte I, lettera c), della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 in quanto l'operazione non comporta l'estinzione di un soggetto ma ne muta unicamente l'organizzazione societaria.

6 – LO STATUS DEL PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE

L'art.1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 non annovera le aziende speciali tra gli enti pubblici economici per i quali si applica la disciplina contenuta nel medesimo decreto legislativo; da tale circostanza discende che i dipendenti di tali aziende non rivestono lo status di dipendente pubblico.

La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella risultante, per converso, dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'associazione nazionale di categoria alla quale l'azienda aderisce e dagli eventuali contratti collettivi aziendali integrativi.

L'inapplicabilità del D.Lgs. 165/2001 comporta altresì che l'azienda speciale non sia assoggettata alle regole sulla misurazione, valutazione e misurazione della performance anche se la CIVIT (ora ANAC) non esclude la facoltà per l'Ente Locale di introdurre la disciplina del controllo in ordine alle prestazioni rese dai dipendenti dell'azienda stessa.

Per quanto concerne le regole e le modalità di reclutamento del personale dipendente, il Comune è tenuto a definire i relativi indirizzi, cui l'azienda speciale dovrà uniformarsi mediante l'adozione di una specifica regolamentazione in materia. Come più volte espresso dalla giurisprudenza contabile, è auspicabile che l'Ente Locale introduca, in virtù del potere-dovere di vigilanza e controllo di cui all'art.114, comma 6, del TUEL, disposizioni finalizzate ad una sostanziale equiparazione dei dipendenti dell'azienda ai dipendenti pubblici, sia nella fase di reclutamento sia in quella di gestione (in coerenza con i principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità e merito) nell'ottica del conseguimento del livello ottimale di efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi resi all'amministrazione comunale e alla collettività locale.

In riferimento allo stato attuale di Comuni Riuniti S.r.l. è opportuno precisare, infine, che la società agisce tramite personale comandato dal Comune di Montecopiolo per la gestione esterna delle reti acquedottistiche (manutenzioni ordinarie, straordinarie e letture contatori) mediante convenzioni di Back office, essendo la stessa priva di dipendenti esterni qualificati nel settore idrico, mentre è in organico un dipendente impiegato nelle operazioni di Front/office con il pubblico dei consumatori e controlli interni amministrativi sulle riscossioni. L'operazione di trasformazione non implica, pertanto, l'applicazione delle procedure previste dall'art.2112 del codice civile relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

7. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE IN RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 34, COMMA 20 DEL D.L.179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012

Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone

che: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

I servizi affidati a Comuni Riuniti S.r.l., come già evidenziato nella presente relazione, si configurano quali servizi pubblici locali, servizi di interesse generale e servizi strumentali, rientrando la società medesima nel novero delle c.d. "multiutility"; parte di tali servizi rivestono rilevanza economica, intesa in senso ampio come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato", in quanto sono resi con modalità tali da consentire alla società di avere degli introiti che possano remunerare indirettamente l'attività, come espresso dalla costante giurisprudenza nazionale e comunitaria.

7.1. Normativa di riferimento

Nel vigente contesto normativo di riferimento, l'affidamento della gestione degli stessi servizi può avvenire mediante i seguenti modelli alternativi:

- a) gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- b) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara di cui al citato D.lgs. n.50/2016 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto);
- c) procedura *in house*, in affidamento diretto, qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario;
- d) gestione diretta (in economia);
- e) azienda speciale (art. 114 D.Lgs. n. 267/2000).

7.2. La trasformazione da società di capitali ad azienda speciale

Il passaggio ad un diverso modello gestionale (da quello descritto alla precedente lett.c) a quello indicato alla precedente lett.e) per i servizi in argomento, ammissibile sia dalla normativa comunitaria sia da quella nazionale, come ampiamente argomentato, non comporta effetti rilevanti sotto il profilo della *governance*, stante la circostanza per la quale l'esito della trasformazione eterogenea si sostanzia in una modifica della struttura e dell'organizzazione nel segno comunque della continuità nei rapporti giuridici preesistenti.

La normativa comunitaria, recepita da quella nazionale, elenca tre elementi distintivi dell' *"in house"*: il c.d. "controllo analogo", il capitale totalmente pubblico della società e la prevalenza dell'attività di quest'ultima resa a favore dell'ente pubblico socio; tali elementi di garanzia e di tutela si ritrovano, ampiamente rafforzati, nell'azienda speciale. Il controllo pubblico sull'azienda è senza dubbio, con l'approvazione obbligatoria degli atti fondamentali ex art.114 del TUEL, più pregnante rispetto a quello esercitabile sulla società di capitali, il fondo di dotazione dell'azienda è interamente pubblico e l'attività della medesima, qualificata alla guisa di un elemento del sistema amministrativo cui fa capo dell'ente locale, rappresenta un organismo strumentale dipendente del medesimo.

Come rilevato dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie nella citata deliberazione n.2/2014, si coglie nel legislatore la volontà di riservare "maggior rigore nella disciplina delle aziende speciali che va oltre la tendenziale omogeneità di trattamento

degli organismi partecipati". Le aziende speciali infatti sono soggette al pareggio di bilancio, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e sono soggette, salvo motivate esclusioni per specifici servizi, ai vincoli in materia di spesa di personale.

7.3. Gli obblighi di servizio pubblico

Relativamente agli "obblighi di servizio pubblico", intendendosi per tali quei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, i contratti sottoscritti tra il Comune di Montecopiolo e Comuni Riuniti S.r.l., alla quale subentrerà ex lege l'azienda speciale, risultano già essere adeguati allo scopo e potranno essere comunque rimodulati a seguito del passaggio al nuovo modello gestionale.

7.4. Compensazioni economiche relative agli obblighi di servizio pubblico previsti dall'affidamento del servizio pubblico locale;

Secondo la normativa comunitaria, l'imposizione al soggetto gestore del servizio di obblighi di servizio pubblico può determinare l'erogazione, da parte dell'ente affidante, di una compensazione, da intendersi come qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di validità di un obbligo di servizio pubblico.

In via generale le compensazioni garantiscono al soggetto gestore la possibilità di assolvere agli obblighi di servizio pubblico, andando a coprire interamente o in parte i costi specifici relativi, per la parte non coperta dalle eventuali tariffe applicabili all'utenza.

Nel caso specifico in esame, i contratti sottoscritti con la società Comuni Riuniti S.r.l. prevedono il corrispettivo a carico di quest'ultima a titolo di rimborso del puro costo economico (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali) relativamente all'effettivo distacco/prestato del personale dipendente e al rimborso degli oneri diretti e indiretti per gli obblighi di servizio pubblico riferito al SII. Mentre per il servizio di mensa scolastica, il Comune corrisponde alla società Comuni Riuniti S.r.l. un corrispettivo riferito alla preparazione dei pasti da somministrare agli alunni, essendo garantito al Comune gli introiti delle rette della mensa scolastica direttamente dai cittadini che rappresenta il corrispettivo della prestazione resa. L'equilibrio economico per la società nella gestione del servizio affidato, è garantito dal compenso a carico del Comune corrisposto alla società, mentre per il Comune l'equilibrio economico è garantito dagli introiti complessivi provenienti dall'erogazione del servizio a domanda individuale di mensa scolastica alla collettività, che rappresenta il corrispettivo della prestazione resa, unitamente ad altre risorse del bilancio comunale.

7.5. Obblighi di pubblicazione

La presente relazione, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale contestualmente alla proposta di trasformazione eterogenea, verrà pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Montecopiolo e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Enti controllati".

Montecopiolo, 20/07/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente L'Amministratore Unico Comuni Riuniti S.r.l.
Danilo Guerra Serafina Lorenzi

COMUNI RIUNITI S.r.l.
Piazza San Michele Arcangelo n° 7
61014 MONTECOPIOLO (PU)
P. I.V.A. / C.F. 02254180413



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo, 7 - 61014 MONTECOPIOLO (PU)
Tel.: 0722/78106 - 78225 Fax 0722/78544 P.IVA 00360600415 C.F. 80004090413
E-mail: comune.montecopiolo@provincia.ps.it

Prot. n. 3027

Montecopiolo, 10.09.2020

DECRETO DEL SINDACO N. 3/2020

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI.

IL SINDACO

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2018, avente ad oggetto: "Revisione Ordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 del Decr. Legisl. 19/08/2016 e s.m.i. Individuazione delle Partecipazioni da alienare". Nella quale al punto 3. Viene deliberato: "**DI APPROVARE, IN BASE ALLO SCIoglimento delle riserve indicate nella delibera di Consiglio Comunale n. 32/2017, e in riferimento a quanto in premessa esposto nella presente deliberazione, la trasformazione della Società Comuni Riuniti S.R.L. in Azienda Speciale ex art. 114 del D.LGS 267/2000, entro i primi mesi dell'anno 2019.**"

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2019, avente ad oggetto "Trasformazione Società Comuni Riuniti S.r.l. in Azienda Speciale: approvazione bozza di Statuto";

Visto l'articolo 78, comma 3 dello Statuto Comunale, che prevede: "Organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione [...]";

Visto l'articolo 78, comma 4 dello Statuto Comunale, che prevede: "Le proposte di nomina degli Amministratori sono corredate da un curriculum dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato e dell'accettazione sottoscritta della candidatura;

Visto l'articolo 79, comma 2 dello Statuto Comunale, che prevede: "Per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano le leggi in vigore";

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 11/06/2019, avente ad oggetto: "Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei Rappresentanti verso Enti, Aziende ed Istituzioni", che ha approvato i seguenti "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti Comunali presso Enti - Aziende ed Istituzioni", laddove prevista la nomina di un componente del Comune di Montecopiolo;

A) Per la nomina e designazione.

Per essere nominati o designati Rappresentanti Comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli interessati dovranno:

- a.1 - possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere Comunale;
- a.2 - possedere, preferibilmente, una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Aziende, pubbliche o private, o per Uffici Pubblici ricoperti;
- a.3 - non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino al terzo grado con il Sindaco;
- a.4 - alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, recante: "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246";

Dato atto, altresì, che lo Statuto dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2019, all'Articolo 9 "Consiglio di Amministrazione – Composizione" prevede:

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri, incluso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, scelti tra amministratori comunali, personale in organico al Comune di Montecopiolo e tra figure che abbiano una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, e durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della nomina dei nuovi componenti da parte del Sindaco.

Preso atto dei curriculum vitae acquisiti agli atti d'ufficio con protocolli n. 2389 del 15/07/2020, n. 2388 del 15/07/2020 e n. 2390 del 15/07/2020.

Rilevato, dopo l'esame dei curriculum vitae, che Sara Bernardini, Danilo Guerra e Achille Marino, posseggono adeguate competenze gestionali.

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, organo fondamentale, dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti.

Preso atto che sono acquisite le dichiarazioni in ordine all'inesistenza di cause di ineleggibilità o decadenza e di incompatibilità, di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Visto l'articolo 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dalle normative sopra richiamate,

NOMINA

quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti:

- Achille Marino nato a Macerata Feltria (PS) il 09/12/1960
residente in Montecopiolo (PU) in Via Alfredo Lattanzi n. 13 Int. 1
Codice Fiscale MRN CLL 60T09 E785I

Con funzioni di Presidente

- Sara Bernardini nata a Macerata Feltria (PS) il 08/09/1971
residente in Pietrarubbia (PU) in Via Poggio Pagano s.n.
Codice Fiscale BRN SRA 71P48 E785T

- Danilo Guerra nato a Montecopiolo (PS) il 29/11/1961
Residente in Montecopiolo (PU) in Via Montefeltresca n. 11/2
Codice Fiscale GRR DNL 61S29 F478J

La nomina ha decorrenza dalla data di accettazione da parte delle persone nominate;

inoltre,

Richiamato l'Articolo 78 comma 8 dello Statuto Comunale che prevede: "[...]Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, [...]";

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti, che all'articolo 20 – "Revisione Economico Finanziaria, nomina dell'Organo di Revisione" prevede:

1. L'Organo di Revisione, è costituito da un Revisore Unico iscritto nel Registro dei Revisori Contabili che non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza e incompatibilità previste dalle norme vigenti.
2. Il Revisore Unico viene nominato dal Sindaco e può essere confermato consecutivamente per una volta.

Preso atto del curriculum vitae acquisito agli atti d'ufficio con protocollo n. 2069 del 23/06/2020;

Rilevato, dopo l'esame del curriculum vitae, che Paolo Rossini, possiede adeguate competenze gestionali;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del Revisore dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dalle normative sopra richiamate,

NOMINA

Quale Revisore dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti:

- Paolo Rossini nato a Pieve Santo Stefano (AR) il 02/11/1968;
 residente in Misano Adriatico (RN) in Via Fratelli Bandiera n. 2
 Codice Fiscale RSS PLA 68S02 G653A

La nomina del Revisore ha decorrenza dalla data di accettazione da parte del nominato;

Si dispone che il presente atto sia trasmesso ai nuovi Componenti del Consiglio di Amministrazione, al Revisore dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti e al prossimo Consiglio Comunale.



IL SINDACO
(Dott. Pietro Rossi)

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PIETRO ROSSI

IL SEGRETARIO
F.to BALDELLI M.AURELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi dal 21-09-2020 al 06-10-2020 (art. 124 del Decr. Legisl. n° 267/2000);

Lì 21-09-2020

E' copia conforme all'originale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Guerra Danilo

ESECUTIVITA'

Il presente atto:

IL RESP: DEL SERVIZIO
F.to Guerra Danilo

ALLEGATO "B"

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

Art. 2 Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

Art. 3 Denominazione - Sede

Art. 4 Finalità

Art. 5 Ambito Territoriale

Art. 6 Durata

Art. 7 Capitale di dotazione dell'Azienda

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 8 Gli organi consortili

Art. 9 Consiglio di Amministrazione - Composizione

Art. 10 Attribuzioni e competenze del C. di A.

Art. 11 Funzionamento del C. di A.

Art. 12 Presidente e Vice Presidente del C. di A.

Art. 13 Nomina, incompatibilità, sostituzione e compenso del Direttore

Art. 14 Compiti del Direttore

Art. 15 Rapporti con il Comune - Indirizzi del Consiglio Comunale

Art. 16 Atti Fondamentali

Art. 17 Valutazione dei Risultati

Art. 18 Rapporti economico Finanziari tra Ente ed Azienda

Art. 19 Vigilanza

Art. 20 Revisione Economico Finanziaria, nomina dell'Organo di Revisione

Art. 21 Compiti

Art. 22 Informazione e Partecipazione

Art. 23 Struttura Organizzativa

TITOLO III

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 24 Esercizio Contabile

Art. 25 Principi di Gestione e scritture contabili

Art. 26 Piano Programma e Bilancio Pluriennale

Art. 27 Bilancio di Previsione

Art. 28 Bilancio di Esercizio

Art. 29 Acquisizione di Beni e Servizi

Art. 30 Controlli Interni

Art. 31 Regolamenti

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Disposizioni Finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

Il Comune di Montecopiolo mediante delibera assembleare, ha proceduto alla trasformazione della società Comuni Riuniti S.r.l. (totalmente partecipa e operante in house providing per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica), in Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, alla quale è subentrata in tutti i rapporti senza soluzione di continuità, per l'esercizio di funzioni, attività e servizi definiti dal successivo art. 4.

L'Azienda speciale è ente pubblico economico strumentale dell'Ente Locale dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dalle norme statutarie dell'Ente Locale e dal presente Statuto.

L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti interni di funzionamento.

Articolo 2 - Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale del Comune di Montecopiolo per l'esercizio dei servizi ad essa affidati, è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle leggi speciali di settore e dal presente statuto.

Il Comune determina gli indirizzi generali, controlla i risultati, esercita la vigilanza, conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura dei costi sociali eventualmente imposti all'Azienda.

Articolo 3 - Denominazione - Sede

L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di "Azienda Speciale Comuni Riuniti" e potrà anche essere indicata come "Azienda Speciale Comuni Riuniti - ASCR".

La sede legale dell'Azienda è in Montecopiolo (PU) - Piazza San Michele Arcangelo n. 7, con possibilità di convocazione dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli Enti Consorziati.

Articolo 4 - Scopo e finalità

L'Azienda ha lo scopo di gestire, per l'Ente consorziato, il servizio idrico integrato (di seguito denominato in forma abbreviata S.I.I.) costituito dall'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, cumulo, trattamento, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi plurimi, produzione di energia a scopo idroelettrico e altre fonti rinnovabili, nonché dai servizi di fognatura e depurazione, provvedendo

alla raccolta e alla depurazione delle acque reflue per gli usi civili, artigianali, industriali e agricoli, utilizzando strutture di impianti propri o messi a disposizione da Enti o società proprietari, ivi compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei detti servizi.

Il S.I.I. verrà svolto in conformità a quanto previsto dalle norme di settore vigenti (attualmente: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e L.R. Marche n. 18/1998 e ss.mm.) e secondo le condizioni e le modalità contenute nella convenzione e nel Piano d'Ambito approvati dall'Autorità di Ambito.

L'Azienda potrà concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già ad essa affidato, ovvero S.I.I. .

L'Azienda potrà gestire, altresì, esclusivamente per l'Ente aderente, in qualità di ente strumentale dello stesso, le seguenti attività e servizi:

Gestione di mense di qualsiasi genere, nonché svolgimento delle attività connesse, con particolare riferimento alla preparazione, fornitura e scodellamento dei pasti;

Servizi alle persone con particolare riferimento agli anziani e bisognosi, compresa l'assistenza sociale e sanitaria consentita, la distribuzione di pasti sia a domicilio che per asporto, alle stesse categorie;

Gestione di case di riposo, brefotrofi, asili, centri estivi e centri di aggregazione sociale, nonché svolgimento di tutte le attività connesse;

Servizio di assistenza agli alunni delle scuole, nonché assistenza nei trasporti scolastici;

Servizio di trasporti scolastici;

Gestione di biblioteca comunale;

Gestione dei servizi di pulizia, siano essi di carattere ambientale (centri abitati, aree verdi, ecc.), che interno (locali ed immobili di utilizzo pubblico, scuole, edifici pubblici in generale);

Gestione del verde pubblico con particolare riferimento alla manutenzione dei cimiteri;

Gestione del servizio di pubblica illuminazione;

Gestione e manutenzione ordinaria della rete viaria comunale;

Gestione dei servizi pubblici locali (trasporti pubblici, ecc.).

Gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia la raccolta, il trattamento, il recupero, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura;

La promozione e/o realizzazione e/o la gestione dei servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Le suddette attività potranno comunque essere

svolte dall'Azienda, esclusivamente nel rispetto dei

principi stabiliti dalle norme della giurisprudenza nazionale e comunitaria quale ente strumentale.

Nell'esercizio dei propri compiti, l'Azienda Speciale persegue lo scopo di organizzare i servizi e di provvedere all'esecuzione delle relative attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento ai sensi delle norme nazionali e regionali.

L'Azienda Speciale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può stipulare accordi, convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati.

Formano, altresì, oggetto dell'azienda le attività complementari, accessorie ed ausiliarie a quelle elencate nei commi 1 e 4.

L'Azienda può provvedere, senza oneri per il Comune, anche nella gestione di attività e servizi per conto di altri Enti e soggetti, previa autorizzazione del Comune di Montecopiolo a mezzo di deliberazione della Giunta.

L'Azienda può provvedere anche direttamente alla progettazione e costruzione degli impianti necessari all'esercizio dei relativi servizi.

Articolo 5 - Ambito Territoriale

L'Azienda esercita le attività che costituiscono il suo oggetto nel territorio del Comune di Montecopiolo.

L'Azienda può estendere la propria attività, anche nella forma di Convenzione (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) o in concessione, in altri comuni contigui, previa definizione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale e con approvazione dei singoli provvedimenti attuativi da parte della Giunta Municipale che ne informa la commissione consiliare competente.

Articolo 6 - Durata

L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2050 a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.

È facoltà dell'Ente consorziato prorogare la durata con Delibera del Consiglio Comunale.

La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 7 - Capitale di dotazione dell'Azienda

1. Il capitale di dotazione, costituito dal Patrimonio Netto al 31 Dicembre 2019 della società trasformata in complessivi Euro 28.500,09=(euro ventottomilacinquecento/09), corrispondente ad una quota di Euro 26,61 (euro ventisei/61) per ogni abitante residente nel Comune di Montecopiolo.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Articolo 8 - Gli organi consortili

Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:

il Consiglio di Amministrazione

il Presidente del Consiglio di Amministrazione

il Direttore Generale

il Revisore dei Conti

Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile, anche per il tramite delle articolazioni operative della sua struttura organizzativa, interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi del Comune di Montecopiolo.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri, incluso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, scelti tra amministratori comunali, personale in organico al Comune di Montecopiolo e tra figure che abbiano una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, e durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della nomina dei nuovi componenti da parte del Sindaco.

La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti previsti dallo Statuto e dalle norme di legge vigenti. Le dimissioni di oltre la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza di tutto il Consiglio.

Il Presidente, i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, possono essere revocati dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale, nei seguenti casi:

Qualora emerga una delle incompatibilità previste dal presente Statuto e dalle norme di Legge vigenti e se tale situazione non venga rimossa entro il termine, non superiore a 60 (sessanta) giorni, assegnato in sede di contestazione;

Qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione o nella gestione organizzativa dell'azienda;

Nei casi di palese contrasto con gli indirizzi deliberati dagli Organi Comunali, di documentata inefficienza dell'organo amministrativo, di evidente e grave pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione Comunale o dell'Azienda medesima, di ingiustificato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani programma, di evidente contrasto fra gli atti adottati dall'Azienda e gli indirizzi deliberati dagli organi Comunali.

Alla sostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione,

di singoli componenti dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione dell'evento, il Sindaco, con le modalità previste dal presente Statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in surroga durano in carica limitatamente al periodo di tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i rispettivi componenti sostituiti.

Nel caso in cui il provvedimento di revoca di dimissioni o di cessazione a qualsiasi titolo dalla carica riguardi l'intero consiglio di amministrazione e sempreché non vengano contestualmente sostituiti i consiglieri revocati, il Sindaco affida l'amministrazione dell'azienda per un massimo di 45 (quarantacinque) giorni ad un commissario straordinario, il quale assume i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'ammontare della indennità del Presidente e dei consiglieri viene proposto dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti, e approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 10 - Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione:

Assume le deliberazioni riguardanti l'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda, approvando i relativi Regolamenti, anche su proposta del Direttore;

Delibera la nomina e la revoca del Direttore e stabilisce i criteri per la sua selezione;

Assume le deliberazioni concernenti la gestione e l'amministrazione dell'Azienda, conformemente agli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale, anche esercitando il controllo sugli atti di gestione operativa di competenza del Direttore;

Assume le deliberazioni concernenti l'organizzazione dell'Azienda, fatte salve le competenze attribuite al Direttore dal presente Statuto;

Elabora le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio Comunale;

Adotta i seguenti atti fondamentali dell'azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

Il Piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

Il budget economico almeno triennale;

Il bilancio di esercizio;

Il piano degli indicatori di bilancio;

Delibera in ordine all'instaurazione di rapporti di

collaborazione con altri soggetti pubblici, stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio o accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi posti dall'Amministrazione Comunale;

Delibera l'assunzione dei mutui a medio e lungo termine - nei limiti del piano - programma - ai quali l'Azienda faccia fronte con mezzi propri, stabilendo il piano di ammortamento e adottando ogni provvedimento conseguente;

provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;

delibera in ordine all'assunzione delle spese di investimento, fatte salve le competenze riservate al Direttore dal presente Statuto;

delibera in ordine alla costituzione o resistenza in giudizio;

provvede alla ratifica dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

Il Consiglio di Amministrazione è competente ad adottare qualsiasi altro atto ad esso non espressamente attribuito dal presente Statuto che costituisca attuazione degli indirizzi e delle direttive impartiti dal Consiglio Comunale.

Le responsabilità per gli atti dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediate notizia per iscritto all'Organo di Revisione.

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato dallo Statuto e dal regolamento approvato dallo stesso Consiglio anche su proposta del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della riunione, da recapitare ai destinatari e all'Organo di Revisione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, anche mediante strumenti telematici o informatici.

Le sedute si svolgono presso la sede legale, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con preavviso inferiore a 5 (cinque) giorni. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il motivo dell'urgenza. Non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, anche su richiesta di due consiglieri, dell'Organo di Revisione o del Sindaco del Comune.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, nella quale deve risultare comunque compreso il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non aventi ad oggetto gli atti fondamentali individuati dal presente Statuto sono immediatamente esecutive. Gli atti fondamentali dell'Azienda sono adottati dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole della Giunta Comunale e sono approvati dal Consiglio Comunale.

I provvedimenti di adozione degli atti fondamentali sono pubblicati, anche per estratto dal verbale, in apposito albo accessibile al pubblico, presso la sede dell'Azienda.

Articolo 12 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'amministratore e il legale rappresentante dell'azienda ed esercita le seguenti funzioni:

Rappresenta l'Azienda nei rapporti con il Comune di Montecopiolo, le autorità statali, le autorità regionali, locali ed altri Enti o Aziende;

Promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale; Convoca il Consiglio di Amministrazione;

Rappresenta in giudizio l'Azienda;

Adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio d'Amministrazione stesso nella sua prima adunanza per la ratifica, con esclusione dei provvedimenti di adozione degli atti fondamentali e delle deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;

Provvede all'assegnazione di specifiche deleghe e procure ai membri del Consiglio di Amministrazione, sentito lo stesso Consiglio di Amministrazione;

Stipula i contratti concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi;

vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento dell'Azienda e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio medesimo.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue

funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Articolo 13 - Nomina, incompatibilità, sostituzione e compenso del Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore compete la responsabilità gestionale.

Il Direttore, viene scelto tra persone in possesso di documentate competenze e capacità manageriali e relazionali nonché di una adeguata esperienza maturata in enti pubblici o in aziende private in uno o più settori elencati al precedente art. 4.

La scelta è preceduta da un avviso di selezione, la selezione avviene tramite colloquio tenuto dal curriculum.

Il Direttore è nominato per tre anni e, comunque, per un periodo non eccedente la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco; rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Direttore e può essere confermato.

Il Direttore può essere revocato con provvedimento motivato dal C. di A. per violazione dei doveri di ufficio o per mancato raggiungimento degli obiettivi e dei risultati fissati dal Consiglio Comunale.

Il Direttore può assumere incarichi temporanei esterni all'Azienda, con preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del Consiglio di Amministrazione, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Direttore. La nomina è disposta non prima di 60 (sessanta) giorni e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, decorsi i quali il Direttore è confermato.

L'incarico di Direttore è incompatibile con qualsiasi rapporto di altro impiego pubblico o privato.

In caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza o impedimento, il Sindaco, per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, affida le sue funzioni ad altro dirigente dell'Azienda o quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso di specifica esperienza professionale.

Articolo 14 - Compiti del Direttore

Il Direttore è responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore dell'Azienda, oltre alle competenze attribuite per legge: a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

Formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

Sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio economico annuale e pluriennale di previsione, del bilancio d'esercizio e dell'assetto organizzativo dell'Azienda, nonché del piano

d'ambito;

Coordina le attività tecnico-amministrative;
Gestisce e organizza il personale dell'Azienda;
Stipula i contratti di lavoro, nonché tutti i contenuti per la fornitura di beni, servizi e consulenze;
Sottopone, per la relativa approvazione, al Consiglio di Amministrazione i regolamenti interni e/o le loro modifiche;
Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità e compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'azienda;
Decide, sentito il Consiglio di Amministrazione, le sanzioni disciplinari, fermo restando quanto previsto in materia dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro;
Adotta i provvedimenti, anche ad efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Rapporti con il Comune - Indirizzi del Consiglio Comunale

Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti nei diversi settori di competenza dell'Azienda Speciale, il Consiglio Comunale determina gli indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici esercizi è destinata a soddisfare assicurando all'Azienda la necessaria autonomia imprenditoriale.

Gli indirizzi sono contenuti di norma in apposito provvedimento adottato dal Consiglio Comunale all'inizio della tornata amministrativa ed aggiornata annualmente anche su richiesta dell'Azienda, ove ne ricorra la necessità.

Articolo 16 - ATTI FONDAMENTALI

Ai sensi dell'art. 114, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, sono atti fondamentali dell'Azienda e come tali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale:

Il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'ente locale ed azienda speciale;

Il budget economico almeno triennale;

Il bilancio d'esercizio;

Il piano degli indicatori di bilancio;

Le convenzioni con Enti Locali che comportino l'estensione parziale o totale del servizio fuori dell'ambito territoriale del Comune.

Tali atti presentati al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione si intendono approvati se entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento non viene data all'Azienda comunicazione contraria.

Articolo 17 - Valutazione dei risultati

La valutazione dei risultati ha per oggetto il rispetto dei contratti di Servizio tra azienda ed ente locale. Formano inoltre oggetto di valutazione i risultati economici finanziari, i risultati di sviluppo dimensionali e qualitativo e la qualità dei servizi resi.

Tali valutazioni devono tener conto di eventuali modificazioni intervenute durante l'esercizio nelle condizioni di ambiente o interne all'azienda, che abbiano sostanzialmente modificato le condizioni della gestione.

Valutazioni negative dei risultati costituiscono elemento per la revoca del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Rapporti economico finanziari tra Ente ed Azienda

I rapporti economico finanziari derivati da attività svolte dall'azienda per conto del Comune, ivi comprese le attività comportanti costi sociali, sono disciplinati dal Contratto di servizio.

L'utilizzo degli eventuali utili netti risultanti dal conto di esercizio è disciplinato dal successivo art. 26 dello Statuto.

Articolo 19 - Vigilanza

La Vigilanza sull'Azienda è esercita dal Sindaco.

La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'Azienda degli indirizzi e delle direttive formulate dal Consiglio Comunale.

A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore devono presentare, congiuntamente, al Sindaco alla fine di ogni semestre una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale. Tale relazione deve, a cura del Sindaco, essere inoltrata alla competente commissione Consigliare.

La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere in particolare lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.

Ove, nell'esercizio dei poteri di Vigilanza, il Sindaco, accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione dell'Azienda o persistenti inosservanze delle direttive del Consiglio Comunale, richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale del Sindaco, permane tale situazione, il Sindaco adotta i provvedimenti previsti dal presente Statuto, dallo Statuto Comunale e dagli atti di indirizzo, dandone comunicazione al Consiglio.

Articolo 20 - Revisione Economico Finanziaria, nomina dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione, è costituito da un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili che non si trovi nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità

previste dalle norme vigenti.

Il Revisore unico viene nominato dal Sindaco e può essere confermato consecutivamente per una volta.

Articolo 21 - Compiti

Il Revisore unico esercita funzioni di controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda. In particolare compete al revisore unico:

Accertare la regolare tenuta dei Libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al Conto Consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

Vigilare sulla regolarità economico-finanziaria e contabile dell'Azienda;

Partecipare, se richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

Partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali individuati dal presente Statuto;

Attestare, nella relazione del bilancio d'esercizio la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di cui agli articoli 2426 e seguenti del Codice Civile, nonché ai principi contabili generalmente accolti, in quanto applicabili;

Esaminare i progetti del bilancio preventivo annuali e pluriennali nonché le loro variazioni esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei documenti;

Esaminare, con frequenza almeno trimestrale la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'Azienda e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano-Programma formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;

Esprimere il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico finanziaria sottopostagli dal Consiglio di Amministrazione ed, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o di quote societarie;

L'Organo di revisione deve presentare al Comune ogni anno una relazione contenente rilievi e valutazioni sull'andamento della gestione.

Le relazioni dell'Organo di revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e, per conoscenza, al Sindaco.

L'incarico di revisore è revocabile da parte del Sindaco per inadempienza documentata nell'assolvimento dei compiti assegnati.

Al revisore unico è corrisposto un compenso determinato dal

Consiglio di Amministrazione con riferimento alle disposizioni di Legge vigenti;

Articolo 22 - Informazione e Partecipazione

L'Azienda Speciale è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi ed alla loro distribuzione nel territorio.

Per i fini di cui al precedente comma l'Azienda deve:

Assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta per iscritto e comunque nel rispetto della carta dei servizi e del regolamento;

Prendere in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini o di utenti.

L'Azienda è tenuta a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme di Legge.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione degli atti dell'Azienda e di richiedere copia secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio e dallo Statuto per atti del Comune.

Articolo 23 - Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa dell'azienda è definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore e sulla base del piano tecnico di gestione.

Il Direttore può affidare ai titolari di posizioni organizzative l'incarico di sovrintendere a uno o più ambiti operativi. In tal caso, può delegare parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti connessi.

Articolo 24 - Esercizio Contabile

L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.

Articolo 25 - Principi di Gestione e scritture contabili

L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale e ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

L'ordinamento economico-finanziario è disciplinato da apposito regolamento.

Il servizio di cassa dell'Azienda è affidato, con delibera del Consiglio di amministrazione, ad un istituto di credito e /o Ufficio Postale sulla base di apposito contratto.

L'Azienda deve tenere le scritture contabili previste dalla legge e, in quanto applicabili, specificatamente:

Il libro giornale;

Il libro degli inventari;

Il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

Libro delle attività dell'Organo di Revisione.

La tenuta delle scritture contabili è disciplinata dagli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Le scritture contabili devono consentire:

La rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente in materia;

La rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui alla normativa vigente in materia;

La determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o servizio, nonché per centri di costo, secondo le tecniche di controllo di gestione;

La rilevazione del capitale di dotazione assegnato all'Azienda dal Comune;

La rilevazione dei rapporti di debito e di credito tra l'Azienda e il Comune relativi all'esercizio;

La rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti.

Articolo 26 - Piano Programma e Bilancio Pluriennale

Il Consiglio di Amministrazione adotta entro il 30 Settembre di ogni anno e trasmette entro il 15 Ottobre al Comune, il quale provvederà all'approvazione mediante delibera di Consiglio Comunale:

Il Piano-Programma delle attività;

Il bilancio Pluriennale di Previsione con valenza triennale;

2. Il Piano-Programma è redatto sulla base degli indirizzi determinati dal Comune. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando fra l'altro:
a) gli obiettivi annuali che si intendono raggiungere nell'esercizio delle funzioni di competenza dell'azienda;
b) le scelte organizzative ed amministrative relative alle risorse umane;

3) Il Piano-Programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio di previsione, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell'Amministrazione Provinciale e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, le entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scostamenti registrati e le misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.

4. Il Bilancio Pluriennale di Previsione rappresenta le linee guida della gestione economico finanziaria ed è costituito dall'insieme delle previsioni dei costi da sostenersi per il raggiungimento degli obiettivi programmati e delle entrate previste.

Articolo 27 - Bilancio di Previsione

Entro il 30 Settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio economico di previsione annuale dell'Azienda relativo all'esercizio successivo, che coincide con il primo esercizio del bilancio pluriennale.

Il Bilancio di Previsione è trasmesso entro il 15 Ottobre di ogni anno al Comune, il quale provvederà all'approvazione mediante delibera di Consiglio Comunale.

Al Bilancio di Previsione devono essere allegati:

Il Piano programma;

Il bilancio pluriennale;

La relazione del Consiglio di Amministrazione;

La relazione del Direttore;

La relazione dell'Organo di Revisione;

Articolo 28 - Bilancio di esercizio

Entro il 31 Marzo di ogni anno, il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio e lo trasmette all'Organo di revisione per la relazione di sua competenza.

Il Bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

Le risultanze di ogni voce del costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio di previsione e dei due precedenti bilanci d'esercizio.

Nella relazione illustrativa del bilancio d'esercizio il Direttore dovrà, fra laltro indicare:

I criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;

I criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;

Le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;

Il Consiglio di Amministrazione adotta entro il 15 Aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio e lo trasmette entro i 5 (cinque) giorni successivi al Comune, il quale provvederà all'approvazione mediante delibera del Consiglio Comunale.

L'eventuale utile d'esercizio deve essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione del Consiglio Comunale, nell'ordine:

Alla costituzione o all'incremento del Fondo di Riserva;

All'incremento del Fondo rinnovo impianti;

Al Fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal Piano-programma;

Al Comune.

Articolo 29 - Acquisizione di Beni e Servizi

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Azienda, ove non vi provveda direttamente, accede al mercato per la fornitura di beni e servizi e per lo svolgimento di lavori, ricorrendo a procedure aperte, ristrette o negoziate secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge.

L'Azienda individua la qualità, unitamente all'elemento economico, quale valore quantificante la valutazione delle prestazioni richieste.

Articolo 30 - Controlli Interni

Nell'esercizio dei poteri di controllo, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere tempestivamente dagli uffici dell'Azienda, tramite il Direttore, tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del loro mandato.

L'Azienda utilizza strumenti che siano idonei a garantire un costante ed approfondito controllo sulla gestione al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/risultati.

Articolo 31 - Regolamenti

L'Azienda adotta propri regolamenti al fine di disciplinare ogni aspetto non riservato alla competenza Comunale. I regolamenti approvati sono trasmessi tempestivamente al Comune.

Articolo 32 - Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Firmato Bernardini Sara

Firmato Danilo Guerra

Firmato Paolo Rossini

Firmato Notaio Marco Paladini segue sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS 7 MARZO 2005, n.82.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE AI SENSI DEL DM 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE MUI.

223 COMUNI RIUNITI SRL A SOCIO UNICO
 PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7
 61014 MONTECOPIDLO (FU)
 P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

ALLEGATO "C"
ALL'ATTO RSP. 32904/18556

Da data contabile 01-01-2020
 A data contabile 31-07-2020

| ATTIVITA' | | | | PASSIVITA' | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--|------------|--|
| 1 | DISPONIBILITA' | 101.764,74 | 5 | FONDI SVALUTAZIONE CREDITI | | 5.698,25 | |
| 1.10 | CASSA | 181,46 | 5.15 | FONDI SVALUT. CREDITI/PARTICIP | | 5.698,25 | |
| 1.10.2 | CASSA CORRISPETTIVI/ASSEGNI | 181,46 | 5.15.1 | F.DO SVALUTAZ. CREDITI CLIENTI | | 5.698,25 | |
| 1.11 | BANCHE C/C | 101.583,28 | 20 | ERARIO C/IVA | | 15.188,05 | |
| 1.11.20012 | RIVIERA BANCA | 2.852,08 | 20.20 | ERARIO C/IVA | | 15.188,05 | |
| 1.11.23129 | C/C POSTALE COMUNI RIUNITI | 98.731,20 | 20.20.2 | IVA SU VENDITE | | 15.188,05 | |
| 3 | CLIENTI | 127.742,93 | 31 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 6.862,16 | |
| 3.1 | CLIENTI ITALIA | 127.742,93 | 31.36 | FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI | | 6.862,16 | |
| 6 | ERARIO C/IMPOSTE | 1.977,18 | 31.36.5 | F.DI AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI | | 1.109,21 | |
| 6.16 | ERARIO C/IMPOSTE | 1.977,18 | 31.36.9 | F.DI AMM.TO ATTREZZATURA VARIA | | 3.411,33 | |
| 6.16.2 | ERARIO C/ANTICIPI IRES | 1.789,94 | 31.36.10 | F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI | | 289,65 | |
| 6.16.4 | RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT. | 0,24 | 31.36.13 | F.DI AMM.TO ATTREZZAT. DIVERSA | | 626,26 | |
| 6.16.802 | INAIL C/CREDITI | 1,00 | 31.36.15 | F.DI AMM.TO AUTOMEZZI | | 1.425,71 | |
| 6.16.811 | IRAP c/ANTICIPI | 266,00 | 53 | FORNITORI | | 3.195,00 | |
| 8 | CREDITI DIVERSI | 1.000,00 | 53.1 | FORNITORI | | 3.195,00 | |
| 8.18 | CREDITI | 1.000,00 | 54 | EFFETTI PASSIVI | | 10.022,75 | |
| 8.18.8 | ANTICIPI A DIPENDENTI | 1.000,00 | 54.55 | CLIENTI C/ANTICIPI | | 2.078,85 | |
| 20 | ERARIO C/IVA | 23.018,90 | 54.55.1 | CLIENTI C/ANTIC. TERZI A BREVE | | 2.078,85 | |
| 20.20 | ERARIO C/IVA | 23.018,90 | 54.56 | PERSONALE E ENTI PREVIDENZIALI | | 3.461,36 | |
| 20.20.1 | IVA SU ACQUISTI | 3.398,84 | 54.56.1 | INPS | | 731,36 | |
| 20.20.6 | ERARIO C/LIQUID. IVA | 19.620,06 | 54.56.4 | PERSONALE C/RETRIBUZIONI | | 2.730,00 | |
| 21 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 46.230,30 | 54.57 | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | | 473,60 | |
| 21.21 | RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO | 46.230,30 | 54.57.1 | ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE | | 309,13 | |
| 21.21.2 | FATT. DA EMETTERE PER SERVIZI | 42.865,30 | 54.57.802 | RIT.LAV.DIP.ADD.LE | | 164,47 | |
| 21.21.21 | RISCONTI ATTIVI A BREVE | 3.365,00 | 54.58 | DEBITI A BREVE TERMINE | | 4.008,94 | |
| 22 | RIMANENZE FINALI | 11.280,43 | 54.58.22 | ERARIO C/IRES | | 2.976,94 | |
| 22.22 | RIMANENZE DI MAGAZZINO | 11.280,43 | 54.58.812 | ERARIO c/ IRAP | | 1.032,00 | |
| 22.22.1 | GIAC. MAT.PRIME/SUSSID/CONSUMO | 11.280,43 | 55 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | 276.399,99 | |
| 31 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 45.844,77 | 55.55 | RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO | | 276.399,99 | |
| 31.32 | IMPIANTI E MACCHINARI | 22.492,97 | 55.55.2 | FATTURE DA RIC. PER SERVIZI | | 276.399,99 | |
| 31.32.2 | IMPIANTI SPECIFICI | 22.492,97 | 64 | FONDI DIVERSI | | 5.726,00 | |
| 31.33 | ATTREZZ.Industr./COMMERCIALI | 11.633,00 | 64.66 | FONDO TFR | | 5.726,00 | |
| 31.33.1 | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA | 9.287,50 | 64.66.1 | FONDO TFR DIPENDENTI | | 5.726,00 | |
| 31.33.2 | MOBILI E ARREDI | 1.093,00 | 67 | PATRIMONIO | | 28.500,09 | |
| 31.33.5 | ATTREZZATURE DIVERSE | 1.252,50 | 67.67 | CAPITALE E RISERVE | | 24.466,66 | |
| 31.34 | ALTRI BENI MATERIALI | 11.718,80 | 67.67.1 | CAPITALE SOCIALE | | 10.000,00 | |
| 31.34.2 | AUTOMEZZI | 11.718,80 | 67.67.4 | RISERVA LEGALE | | 964,94 | |
| 54 | EFFETTI PASSIVI | 866,96 | 67.67.7 | RISERVA STRAORDINARIA | | 13.501,72 | |
| 54.57 | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 866,96 | 67.68 | RISULTATI PORTATI A NUOVO | | 4.033,43 | |
| 54.57.2 | ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON | 794,28 | 67.68.1 | UTILE PORTATO A NUOVO | | 4.033,43 | |
| 54.57.10 | CREDITI BONUS COVID-19 | 72,68 | | | | | |
| == TOTALE ATTIVITA' == | | | | == TOTALE PASSIVITA' == | | | |
| 359.726,21 | | | | 351.592,29 | | | |
| | | | | --- UTILE D'ESERCIZIO --- | | | |
| | | | | 8.133,92 | | | |
| | | | | ----- | | | |
| | | | | --- TOTALE A PAREGGIO --- | | | |
| | | | | 359.726,21 | | | |

Sepe Loren
Sepe Loren

Baroni Leo
Baroni Leo

Namelli Stef



223 COMUNI RIUNITI SRL A SOCIO UNICO
 PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7
 61014 MONTECOPIOLO (PU)
 P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

Da data contabile 01-01-2020
 A data contabile 31-07-2020

| COSTI E SPESE | | RICAVI E RENDITE | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 72 | COSTI E ACQUISTI | 41.004,75 | 72 | COSTI E ACQUISTI | 0,55 |
| 72.72 | ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ. | 1.886,94 | 72.76 | VARIAZIONI SU ACQUISTI | 0,55 |
| 72.72.1 | ACQUISTI MATERIE PRIME | 1.372,80 | 72.76.3 | RIBASSI E ABBUONI ATTIVI | 0,55 |
| 72.72.3 | ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO | 514,14 | 80 | RICAVI | 49.148,28 |
| 72.73 | ACQ. BENI DESTINATI A VENDITA | 7.892,27 | 80.80 | VENDITE | 38.651,34 |
| 72.73.30 | AGGID A CONCESSIONARIO RISCOSSO | 336,36 | 80.80.51 | RICAVI ACQUEDOTTO | 24.544,33 |
| 72.73.33 | ONERI DI PEREQUAZIONE | 7.555,91 | 80.80.52 | RICAVI FOGNATURA | 4.223,14 |
| 72.75 | ONERI DI ACQUISTO | 13,50 | 80.80.53 | RICAVI DEPURAZIONE | 9.863,67 |
| 72.75.1 | TRASPORTI | 13,50 | 80.81 | RICAVI ACCESSORI DI VENDITA | 9.563,59 |
| 72.77 | UTENZE E SERVIZI | 135,00 | 80.81.2 | RIVALSA SPESE DI INCASSO | 3.024,90 |
| 72.77.3 | SPESE TELEFONICHE | 135,00 | 80.81.18 | RIVALSA SPESE VARIE | 4.779,39 |
| 72.78 | MANUTENZIONI | 8.842,01 | 80.81.50 | RIMBORSO ONERI PEREQUAZIONE | 1.759,30 |
| 72.78.3 | MANUT. IMPIANTI E MACCHINARI | 398,00 | 80.87 | RICAVI E PROVENTI DIVERSI | 933,35 |
| 72.78.6 | MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI | 7.311,59 | 80.87.11 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 930,62 |
| 72.78.21 | MANUTENZIONE TUBATURE E FOGNE | 467,42 | 80.87.14 | ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI | 2,73 |
| 72.78.801 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO | 665,00 | | | |
| 72.81 | COSTO PERSONALE DIPENDENTE | 14.863,96 | | | |
| 72.81.1 | RETRIB. LORDE PERS. PRODUTTIVO | 11.615,49 | | | |
| 72.81.2 | ONERI SOCIALI PERS. PRODUTTIVO | 3.072,53 | | | |
| 72.81.21 | CONTRIBUTI INAIL | 175,94 | | | |
| 72.84 | COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE | 782,00 | | | |
| 72.84.9 | CONSULENZA LIBRI PAGA | 661,00 | | | |
| 72.84.801 | SPESE PER VISITE MEDICHE | 101,00 | | | |
| 72.86 | SPESE AMMINISTRATIVE | 5.304,20 | | | |
| 72.86.1 | CANCELLERIA VARIA | 165,35 | | | |
| 72.86.3 | POSTALI | 1.305,90 | | | |
| 72.86.10 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI | 332,95 | | | |
| 72.86.801 | CANONE ASSISTENZA TECNICA | 3.500,00 | | | |
| 72.87 | SPESE GENERALI | 81,31 | | | |
| 72.87.3 | VALORI BOLLATI E CC.GG. | 79,64 | | | |
| 72.87.8 | ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI | 1,67 | | | |
| 72.88 | ONERI FINANZIARI | 472,01 | | | |
| 72.88.3 | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | 472,01 | | | |
| 72.93 | ONERI TRIBUTARI | 309,87 | | | |
| 72.93.802 | CONCESSIONI GOVERNATIVE | 309,87 | | | |
| 72.94 | ONERI STRAORDINARI | 421,68 | | | |
| 72.94.3 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 420,34 | | | |
| 72.94.807 | COSTO PER RAVVEDIMENTI | 1,34 | | | |
| 80 | RICAVI | 10,16 | | | |
| 80.83 | VARIAZIONI SU VENDITE | 10,16 | | | |
| 80.83.3 | RIBASSI E ABBUONI PASSIVI | 10,16 | | | |
| == T O T A L E C O S T I == | | 41.014,91 | == T O T A L E R I C A V I == | | 49.148,83 |
| == U T I L E D ' E S E R C I Z I O == | | 8.133,92 | | | |
| == T O T A L E A P A R E G G I O == | | 49.148,83 | | | |